


Il sistema fiscale svizzero

- Caratteristiche del sistema fiscale svizzero
- Imposte della Confederazione
- Imposte cantonali e comunali



Edizione 2023



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

Edizione

Conferenza svizzera delle imposte

Autore

Amministrazione federale delle contribuzioni
Divisione principale Politica fiscale
Documentazione fiscale
3003 Berna

Illustrazioni

Barrigue
Losanna

Stampa

ESPRIT DU LUXE
1207 Ginevra

Prezzo unitario

1–10 esemplari: 9 franchi
11–100 esemplari: 7 franchi
da 101 esemplari: 5 franchi
Prezzo forfettario
per le scuole: 5 franchi / per esemplare

ISSN 2571-5321
20ª edizione, 2023

Premessa

Il presente opuscolo è destinato anzitutto all'educazione civica nelle scuole medie e professionali. Grazie a un linguaggio facilmente comprensibile e a una presentazione corredata di numerose illustrazioni, offre al lettore una panoramica del sistema fiscale svizzero nonché una breve descrizione delle imposte riscosse dalla Confederazione, dai Cantoni e dai Comuni.

L'opuscolo è edito dalla Conferenza svizzera delle imposte (CSI), di cui fanno parte tutte le amministrazioni cantonali delle contribuzioni nonché l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). La CSI si occupa tra l'altro delle relazioni pubbliche delle autorità fiscali. Lo scopo è di curare la comunicazione tra il fisco e i contribuenti. Fornendo in modo concreto a questi ultimi e ad altre cerchie interessate – in particolare alle scuole – nozioni in materia tributaria, intende contribuire a una migliore comprensione delle questioni di natura fiscale da parte dell'opinione pubblica.

A complemento di questo opuscolo, vi raccomandiamo di consultare il sito www.imposte-easy.ch, che è stato creato su richiesta della CSI. Con l'aiuto di esempi che propongono casi semplificati, è possibile esercitarsi nella compilazione della dichiarazione d'imposta. Il sito contiene inoltre molte informazioni utili per i giovani contribuenti.

Indice

Caratteristiche del sistema fiscale svizzero

1	Considerazioni generali	6
1.1	Sviluppo del sistema fiscale	7
1.2	Panoramica sull'introduzione e la durata delle imposte federali, dei dazi e di altri contributi	8
2	Sovranità fiscale	10
3	Principi della sovranità fiscale	13
3.1	Principio dell'uguaglianza giuridica	13
3.2	Principio della libertà economica	14
3.3	Principio della garanzia della proprietà	14
3.4	Principio della libertà di credo e di coscienza	14
3.5	Divieto della doppia imposizione intercantonale	15
3.6	Divieto di agevolazioni fiscali ingiustificate	16
4	L'ultima parola al Popolo	17
5	Imposizione e riscossione delle imposte	18
5.1	Imposizione	18
5.2	Riscossione delle imposte	19
6	Onere fiscale in Svizzera	22
6.1	Motivi del diverso onere fiscale nelle varie regioni svizzere	22
6.2	Perequazione finanziaria nazionale	23
7	Evoluzione del sistema fiscale svizzero	26
7.1	Principi impositivi nell'ordinamento finanziario della Confederazione	26
7.2	Obiettivi e principi delle linee direttive delle finanze federali	27
7.3	Armonizzazione fiscale	28

Le singole imposte

8	Imposte della Confederazione	31
8.1	Imposte sul reddito e sull'utile e altre imposte dirette .	31
8.1.1	Imposta federale diretta	31
8.1.1.1	Imposta sul reddito delle persone fisiche	32
8.1.1.2	Imposta sull'utile delle persone giuridiche	34
8.1.2	Tassa federale sulle case da gioco	36
8.1.2.1	Aliquote della tassa	36
8.1.2.2	Agevolazioni fiscali per le case da gioco	37
8.1.3	Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	37
8.2	Imposizione del consumo	38
8.2.1	Imposta sul valore aggiunto	38
8.2.1.1	Principio d'imposizione	38
8.2.1.2	Particolarità	40
8.2.1.3	Aliquote d'imposta	41
8.2.1.4	Riscossione dell'imposta	42
8.2.1.5	Destinazione vincolata di una quota delle entrate	42
8.2.2	Imposta preventiva	43
8.2.3	Tasse di bollo federali	46
8.2.3.1	Tassa d'emissione	46
8.2.3.2	Tassa di negoziazione	46
8.2.3.3	Tassa sui premi d'assicurazione	48
8.2.3.4	Riscossione della tassa	48
8.2.4	Imposte speciali sul consumo	48
8.2.4.1	Imposta sul tabacco	49
8.2.4.2	Imposta sulla birra	50
8.2.4.3	Imposta sugli oli minerali	51


8.2.4.4	Imposta sugli autoveicoli.....	52
8.2.4.5	Imposta sulle bevande spiritose.....	52
8.3	Dazi e tributi doganali	54
8.3.1	Considerazioni generali.....	54
8.3.2	Dazi all'importazione	54
8.3.2.1	Tariffa d'uso	54
8.3.2.2	Preferenze doganali	55
8.3.2.3	Elementi tariffali mobili	55
8.3.2.4	Abolizione dei dazi doganali sui prodotti industriali.....	55
8.4	Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (contrassegno stradale).....	56
9	Imposte cantonali e comunali.....	57
9.1	Imposte sul reddito e sulla sostanza nonché altre imposte dirette	59
9.1.1	Osservazioni introduttive	59
9.1.2	Imposta sul reddito delle persone fisiche.....	59
9.1.2.1	Imposizione alla fonte.....	61
9.1.2.2	Imposizione secondo il dispendio.....	61
9.1.3	Imposta personale, pro capite o economia domestica ...	61
9.1.4	Imposta sulla sostanza delle persone fisiche.....	62
9.1.5	Imposte sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche	63
9.1.5.1	Imposta minima e onere fiscale minimo	64
9.1.6	Imposta sulle successioni e donazioni	65
9.1.7	Imposta sulle vincite ai giochi in denaro, di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite	67
9.1.8	Utili in capitale da sostanza mobiliare privata	67
9.1.9	Imposta sugli utili immobiliari	68
9.1.10	Imposta immobiliare.....	69
9.1.11	Tassa sul trasferimento di proprietà	70
9.1.12	Tassa cantonale sulle case da gioco	71
9.1.13	Tassa professionale	71
9.2	Imposte sul possesso e sulla spesa.....	72
9.2.1	Imposta di circolazione.....	72
9.2.2	Imposta sui cani	73
9.2.3	Imposta sugli spettacoli.....	73
9.2.4	Imposta di bollo cantonale e tasse d'iscrizione.....	73
9.2.5	Tassa su lotterie e manifestazioni analoghe	74
9.3	Altri tributi	75
9.3.1	Tassa di soggiorno e per le strutture di alloggio	75
9.3.2	Tassa per la promozione del turismo.....	75
9.3.3	Tassa di esenzione dal servizio pompieri.....	75
9.3.4	Canoni per i diritti d'acqua	75

Appendice

I	Onere fiscale	76
II	Sgravi fiscali per coniugi	77
III	Materiale didattico in materia fiscale	79
IV	Indirizzi delle amministrazioni delle contribuzioni.....	80

Abbreviazioni

AD	Assicurazione contro la disoccupazione
AFC	Amministrazione federale delle contribuzioni
AI	Assicurazione per l'invalidità
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Cost.	Costituzione federale della Confederazione Svizzera
CSI	Conferenza svizzera delle imposte
IFD	Imposta federale diretta
IPG	Indennità per perdita di guadagno
IVA	Imposta sul valore aggiunto
LAID	Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni
LIFD	Legge federale sull'imposta federale diretta
SA	Società anonima
Sagl	Società a garanzia limitata
TF	Tribunale federale
UDSC	Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini



Cantoni

AG	Argovia	NW	Nidvaldo
AI	Appenzello Interno	OW	Obvaldo
AR	Appenzello Esterno	SG	San Gallo
BE	Berna	SH	Sciaffusa
BL	Basilea Campagna	SO	Soletta
BS	Basilea Città	SZ	Svitto
FR	Friburgo	TG	Turgovia
GE	Ginevra	TI	Ticino
GL	Glarona	UR	Uri
GR	Grigioni	VD	Vaud
JU	Giura	VS	Vallese
LU	Lucerna	ZG	Zugo
NE	Neuchâtel	ZH	Zurigo



Caratteristiche del
sistema fiscale svizzero

1 Considerazioni generali

Per sistema fiscale la scienza finanziaria intende l'insieme delle imposte prelevate in un Paese, anche se non sono armonizzate fra loro in modo intenzionale.

Sistema fiscale	
tradizionale o storico	razionale o teorico

La dottrina distingue fra sistema fiscale **tradizionale** o storico e **sistema fiscale razionale** o **teorico**, a seconda che si sia sviluppato nel corso del tempo, piuttosto casualmente e non in base a un piano, o che sia stato invece strutturato intenzionalmente sulla base di conoscenze scientifiche.

Secondo questa dottrina, il sistema fiscale svizzero è il risultato di un processo **storico**. Esso riflette la **struttura federalista** della Confederazione.

Ciascuno dei 26 **Cantoni** ha così una propria legislazione tributaria che grava diversamente il reddito, la sostanza, le successioni, gli utili in capitale, gli utili immobiliari nonché altri oggetti fiscali.

I circa 2130 **Comuni** sono autorizzati a prelevare imposte comunali secondo libero arbitrio o decidere supplementi nell'ambito della tariffa cantonale di base rispettivamente dell'imposta cantonale dovuta.

Oltre ai Cantoni e ai Comuni, anche la **Confederazione** tassa il reddito. Tuttavia, le sue entrate fiscali provengono essenzialmente da altre fonti, innanzitutto l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'imposta preventiva, i dazi e le imposte speciali sul consumo (per esempio l'imposta sul tabacco o l'imposta sugli oli minerali).



1.1 Sviluppo del sistema fiscale

Unicamente nel periodo della **Repubblica Elvetica** (1798–1803) venne introdotto in Svizzera un sistema fiscale unitario che, in verità, esistette in parte solo sulla carta e non fu mai pienamente applicato.

Dopo la caduta della Repubblica Elvetica e il ritorno a una confederazione di Stati, i Cantoni riacquisirono l'autonomia fiscale e svilupparono sistemi fiscali propri con accentuate diversità sia nella struttura degli stessi sistemi sia nell'elaborazione delle singole imposte.

Alcuni Cantoni reintrodussero le imposte indirette¹ in vigore prima della Rivoluzione francese, soprattutto le imposte sul consumo (dazi, pedaggi ecc.), mentre altri Cantoni mantennero le imposte adottate durante la Repubblica Elvetica, in particolare l'imposta sulla sostanza.

Con la **nascita dello Stato federale nel 1848** questo ordinamento fiscale subì un profondo cambiamento. La sovranità in materia di diritti doganali passò completamente alla Confederazione. Per compensare queste perdite, i Cantoni furono costretti a generare entrate tassando la sostanza e il reddito, sicché nel corso del XIX secolo le imposte dirette – segnatamente le imposte sulla sostanza – acquisirono gradualmente una posizione di predominanza nei sistemi tributari cantonali, mentre le imposte indirette persero d'importanza. Sotto forma di dazi, queste ultime costituivano comunque la colonna portante delle finanze federali.

Questa ripartizione delle fonti fiscali rimase immutata fino al 1915.

Già allora risultò tuttavia evidente che l'imposta sulla sostanza non era abbastanza flessibile per soddisfare il crescente fabbisogno finanziario dei Cantoni.

Anche il sistema fiscale della Confederazione aveva raggiunto i limiti delle sue capacità e non poteva essere ulteriormente sollecitato.

A seguito della prima guerra mondiale e delle sue ripercussioni finanziarie, la Confederazione e i Cantoni furono costretti a modificare profondamente le loro legislazioni e i loro sistemi fiscali. In passato i dazi erano sufficienti a coprire le spese della Confederazione, ma alla fine della guerra vennero affiancati dalle tasse di bollo. Inoltre fu necessario abbandonare il principio politico sviluppatosi nel corso degli anni secondo cui le imposte dirette spettavano ai Cantoni e quelle indirette alla Confederazione.

La Svizzera prima del 1848: una confederazione di Stati

Fonti fiscali dei Cantoni:

dazi fiscali, pedaggi e altri dazi
imposte sulla sostanza

La Svizzera dal 1848: uno Stato federale

Fonti fiscali della Confederazione:

dazi

Fonti fiscali dei Cantoni:

sostanza
reddito

¹ Per la spiegazione dei termini «imposte dirette» e «imposte indirette» vedi pag. 11.

Gli elevati costi per la difesa obbligarono la Confederazione a prelevare anche imposte dirette. Da quel momento, ad eccezione del 1933, ha continuato a riscuoterle a titolo provvisorio e lo farà sino alla fine del 2035².

L'introduzione di ulteriori imposte federali fu sempre motivata con la situazione finanziaria della Confederazione. La seguente tabella mostra una panoramica sull'introduzione delle imposte federali, dei dazi e di altri contributi.

1.2 Panoramica sull'introduzione e la durata delle imposte federali, dei dazi e di altri contributi

Riscossione	Genere d'imposta
dal 1849	Dazi
dal 1878	Tassa d'esenzione dall'obbligo militare (precedentemente Tassa di esenzione dal servizio militare)
dal 1887	Imposizione delle bevande distillate
1915–1920	Imposta sui profitti di guerra
1916–1917	Imposta di guerra
dal 1918	Tasse di bollo federali
1921–1932	Imposta di guerra straordinaria
dal 1933	Imposta sul tabacco
dal 1934	Imposta sulle bevande (Imposta sulla birra)
1934–1940	Contributo di crisi
1939–1946	Imposta sui profitti di guerra
1940–1942	Contributo unico per il sacrificio per la difesa nazionale
dal 1941	Imposta federale diretta (fino al 1983: imposta per la difesa nazionale)
dal 1941	Imposta sul valore aggiunto (fino al 1995: imposta sulla cifra d'affari)
1941–1945	Contributo degli emigranti alla difesa nazionale
1941–1954	Imposta compensativa
1942–1959	Imposta sul lusso
dal 1944	Imposta preventiva
1945–1947	Nuovo contributo per il sacrificio per la difesa nazionale
dal 1997	Imposizione degli oli minerali e imposizione degli autoveicoli (precedentemente dazi doganali)
dal 2000	Tassa sulle case da gioco

² Si tratta di una disposizione transitoria sancita nella Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.), la cui proroga richiede l'approvazione di Popolo e Cantoni.

Grazie a queste entrate supplementari la **Confederazione** è riuscita a riportare a un livello sopportabile l'indebitamento risalente all'epoca dei due conflitti mondiali. A partire dalla fine della seconda guerra mondiale alla Confederazione sono stati però costantemente attribuiti nuovi compiti. Nel dopoguerra le sue uscite sono aumentate in misura tale che un ritorno al sistema fiscale in vigore precedentemente non è più immaginabile. Per questa ragione la Confederazione continua essenzialmente a riscuotere le imposte federali introdotte durante il periodo bellico.

Dal 1941 al 1958 l'**imposta federale diretta** (IFD, precedentemente denominata «imposta per la difesa nazionale»), era composta da un'imposta sul reddito e da un'imposta complementare sulla sostanza. Nel 1959 l'imposta sulla sostanza delle persone fisiche e, nel 1998, l'imposta sul capitale delle persone giuridiche sono state abolite. Da allora l'IFD grava esclusivamente il reddito delle persone fisiche rispettivamente l'utile delle persone giuridiche.

A differenza della Confederazione, che nel corso del tempo ha introdotto una serie di nuove imposte, la maggior parte dei **Cantoni** si è accontentata delle imposte esistenti. Inizialmente l'imposta sulla sostanza rappresentava l'imposta più importante prelevata dai Cantoni, mentre il reddito da attività lucrativa era tassato solo a titolo integrativo. In un secondo tempo, i Cantoni sono però passati da questo sistema tradizionale a un'imposta generale sul reddito con un'imposta complementare sulla sostanza.

Nel XIX secolo, BS è stato il primo Cantone ad attuare questo passaggio, che comportava una riduzione dell'imposta sulla sostanza e un aumento di quella sul reddito. Sino al 1945 altri dieci Cantoni seguirono il suo esempio. L'ultimo Cantone ad adeguare il proprio sistema fiscale è stato GL nel 1970.

Al riguardo bisogna menzionare anche il Cantone SZ, che introdusse un'imposta sui redditi da attività lucrativa solo nel 1936. Fino ad allora esso tassava unicamente la sostanza.

Agli inizi queste imposte erano prelevate in modo proporzionale. Con il tempo si affermò l'imposizione progressiva e, con riguardo ai contribuenti con reddito modesto e alle famiglie, sono state introdotte deduzioni sociali. Il termine «progressione» significa che le aliquote d'imposta crescono con l'aumento del reddito e non sono quindi proporzionali.



2 Sovranità fiscale

Come già detto, in Svizzera le imposte sono prelevate dalla Confederazione, da i Cantoni e persino dai Comuni.

Il diritto di questi enti pubblici alla riscossione delle imposte è tuttavia limitato dalla Cost. L'obiettivo è ripartire la sovranità fiscale in modo che, da un lato, i tre enti non si ostacolino a vicenda e che, dall'altro, i contribuenti non vengano gravati oltremisura. Pertanto la Cost. accorda il diritto di prelevare determinate imposte alla Confederazione mentre lo nega ai Cantoni.

I principi della struttura federalista sono definiti all'articolo 3 Cost., che regola le relazioni tra la Confederazione e i Cantoni:

«I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione»



Sul piano fiscale questa ripartizione delle competenze significa che:

- la **Confederazione** può riscuotere soltanto le imposte per la cui riscossione è espressamente autorizzata dalla Cost.;
- i **Cantoni** per contro sono in linea di principio liberi di scegliere le loro imposte, a meno che la Cost. non vieti loro espressamente la riscossione di determinate imposte o la riservi alla Confederazione.

Il fatto che la Cost. autorizzi la Confederazione a prelevare un'imposta non esclude tuttavia il diritto dei Cantoni di riscuotere un'imposta dello stesso genere. A tal fine occorrerebbe un divieto esplicito, che però non esiste in materia di imposte dirette. Per questa ragione sia la Confederazione sia i Cantoni prelevano imposte dirette, per cui in questo campo sono in concorrenza.

Mentre Confederazione e Cantoni possiedono una **sovranità originaria** in materia fiscale, i **Comuni** possono prelevare imposte unicamente entro i limiti dell'autorizzazione loro accordata dal proprio Cantone. Questo diritto è concesso loro poiché, in qualità di ente di diritto pubblico indipendente, rivestono una grande importanza nella struttura sociale del nostro paese.

In contrapposizione alla sovranità originaria si parla quindi di **sovranità derivata o delegata**, la quale è pur sempre una vera e propria sovranità fiscale che, accanto alle competenze della Confederazione e dei Cantoni, si integra quale terzo elemento essenziale nel quadro del sistema fiscale svizzero.

Oltre ai compiti derivanti dal loro ruolo di comunità locali (ad es. lo smaltimento dei rifiuti), i Comuni devono svolgere in larga misura anche compiti che in altri Paesi sono di competenza di un livello statale superiore, come la gestione della scuola elementare e l'assistenza sociale.

Anche se questi compiti vengono in parte eseguiti sotto la sorveglianza dello Stato e con il relativo sostegno finanziario, sono i Comuni che sopportano essenzialmente le spese che ne derivano. Per questa ragione è necessario che essi possano fruire delle fonti finanziarie esistenti. L'indipendenza fiscale dei Comuni va quindi di pari passo con la loro autonomia funzionale.

Le imposte prelevate in Svizzera vengono suddivise in **imposte dirette** (ad es. imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche, rispettivamente imposte sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche) e **imposte indirette** (imposte sul consumo, sul possesso o sulla spesa).


Esistono **diverse possibilità per differenziare** le imposte dirette e quelle indirette. Nel caso delle imposte dirette, il debitore dell'imposta (soggetto fiscale) e il portatore dell'imposta (carico economico), rispettivamente l'oggetto dell'imposta e la base di calcolo sono identici. È il caso, ad esempio, dell'imposta sul reddito. D'altra parte, la comunità accademica non è unanime sulla qualificazione delle imposte indirette, motivo per cui persistono due definizioni. Per alcuni autori, un'imposta è indiretta quando il soggetto fiscale e la persona che sostiene l'onere fiscale non sono identici, cioè quando il soggetto fiscale deve trasferire l'imposta alla persona che la sosterrà economicamente (ad esempio, l'imposta sul valore aggiunto o la ritenuta alla fonte). Per altri specialisti, invece, le imposte indirette sono quelle in cui l'oggetto dell'imposta è diverso dalla base di calcolo (ad esempio, i dazi doganali).

Nel 2020 le entrate fiscali degli enti pubblici secondo il modello SF³ ammontavano a circa 148 miliardi di franchi più importanti i, ripartite come segue:

- Confederazione: 68 miliardi di franchi
- Cantoni: 50 miliardi di franchi
- Comuni: 30 miliardi di franchi

Per la Confederazione la maggiore fonte di reddito è rappresentata dalle imposte sul consumo (imposte indirette), all'interno delle quali la più importante dal punto di vista del gettito è l'IVA.

Le imposte dirette rappresentano un po' più d'un terzo delle entrate fiscali della Confederazione e il gettito più consistente è dato dall'IFD.



La situazione è diversa nei Cantoni e nei Comuni, per i quali le principali fonti fiscali sono le imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche nonché le imposte sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche. Nel 2020 queste imposte hanno rappresentato l'82,8 % delle loro entrate fiscali complessive.

³ Il consolidamento e la comparabilità a livello nazionale sono assicurati dal cosiddetto modello SF (statistica finanziaria). Questo modello si basa essenzialmente sul modello di presentazione dei conti armonizzato per i Cantoni (MPCA2).

3 Principi della sovranità fiscale

Per sovranità fiscale si intende la possibilità giuridica ed effettiva di un ente pubblico di riscuotere imposte.

Nella configurazione della sovranità fiscale dei vari livelli statali, in Svizzera il diritto fiscale deve rispettare i seguenti principi e divieti ancorati nella Cost.:

- principio dell'uguaglianza giuridica;
- principio della libertà economica;
- principio della garanzia della proprietà;
- principio della libertà di credo e di coscienza;
- divieto della doppia imposizione intercantonale;
- divieto di agevolazioni fiscali ingiustificate.

3.1 Principio dell'uguaglianza giuridica

I Cantoni devono rispettare il principio costituzionale dell'uguaglianza giuridica davanti alla legge (art. 8 Cost.) anche nella loro legislazione tributaria, come pure nella riscossione delle imposte e nella giurisprudenza in materia fiscale. Vi è violazione dell'uguaglianza giuridica quando nel legiferare e applicare la legge si contravviene al divieto di operare disparità di trattamento oggettivamente non motivate.

Se questo principio è violato da una decisione cantonale di ultima istanza, il contribuente può difendersi presentando ricorso in materia di diritto pubblico presso il **Tribunale federale (TF)** a Losanna.

Nel diritto fiscale il principio dell'uguaglianza giuridica viene concretizzato tra l'altro con il principio dell'imposizione secondo la capacità economica dei contribuenti.



3.2 Principio della libertà economica



Le prescrizioni e le misure di diritto fiscale non devono pregiudicare la libertà economica (art. 27 e 94-107 Cost.). Il legislatore cantonale non può per esempio ostacolare la libera concorrenza economica introducendo speciali imposte sul commercio per diminuire la competitività di alcuni settori commerciali.

In caso di violazione della libertà economica, il contribuente può interporre ricorso in materia di diritto pubblico presso il TF.

3.3 Principio della garanzia della proprietà

È data violazione di questo principio quando l'onere fiscale assume carattere di confisca, vale a dire di espropriazione (art. 26 Cost.). La concezione secondo cui la garanzia della proprietà costituisce un limite all'imposizione è oggi riconosciuta sia dalla dottrina sia dalla giurisprudenza.

3.4 Principio della libertà di credo e di coscienza

Un'altra restrizione dell'imposizione risulta dalla libertà di credo e di coscienza (art. 15 Cost.). In base a questa norma costituzionale si deduce infatti che non possono essere riscosse imposte di culto presso persone che non fanno parte della comunità religiosa in questione.

Secondo la giurisprudenza del TF non possono appellarsi a questa disposizione costituzionale le persone giuridiche bensì solo le persone fisiche.

3.5 Divieto della doppia imposizione intercantonale

Il divieto della doppia imposizione intercantonale (art. 127 cpv. 3 Cost.) stabilisce che una persona non può essere tassata da più Cantoni riguardo allo stesso oggetto fiscale (ad es. lo stipendio) nello stesso periodo di tempo.

La Cost. autorizza la Confederazione a prendere le misure necessarie per evitare la doppia imposizione, ma fino ad oggi non è ancora stata elaborata nessuna legge federale. Il TF ha sviluppato un'abbondante giurisprudenza che supplisce alla legge.

Questo divieto si applica solo in casi di pretese concorrenti di due o più Cantoni ma non nelle relazioni tra Confederazione e Cantoni.



La doppia imposizione si presenta anche tra Stati sovrani (nelle relazioni internazionali). Pertinenti accordi tra Stati (le cosiddette Convenzioni per evitare la doppia imposizione, CDI) disciplinano come risolvere questo problema a livello internazionale. Fino ad oggi la Svizzera ha firmato più di cento CDI secondo lo standard internazionale..

3.6 Divieto di agevolazioni fiscali ingiustificate

A causa della concorrenza fiscale, i Cantoni possono essere tentati dall'idea di attirare contribuenti benestanti (segnatamente stranieri) concedendo loro agevolazioni fiscali oggettivamente ingiustificate. La Cost. accorda alla Confederazione il diritto di opporsi ad abusi di questo genere per via legislativa (art. 129 cpv. 3 Cost.).

Finora la Confederazione non ha comunque mai dovuto ricorrere a questa facoltà, dato che in un accordo reciproco i Cantoni si sono impegnati a non concedere privilegi fiscali (Concordato fra i Cantoni della Confederazione Svizzera sul divieto di convenzioni fiscali).



4 L'ultima parola al Popolo

Oltre alla particolarità secondo cui le imposte sono prelevate da Confederazione, Cantoni e Comuni il sistema fiscale svizzero è caratterizzato anche dal fatto che sono i cittadini stessi a decidere quali imposte devono essere riscosse. Infatti, lo Stato può imporre al cittadino solo gli obblighi – comprese le imposte – previsti dalla Costituzione e dalla legge. Ogni modifica costituzionale deve essere inoltre sottoposta a votazione popolare, sia a livello federale sia cantonale (**referendum obbligatorio**). Solo pochi Cantoni prevedono il referendum obbligatorio anche per la revisione delle leggi, che negli altri Cantoni di regola vengono modificate tramite **referendum facoltativo** (in alcuni Cantoni si adotta tuttavia il referendum obbligatorio o facoltativo a dipendenza del tipo di modifica legislativa).

Nella maggior parte dei casi, il Popolo deve pronunciarsi anche riguardo alla determinazione delle **aliquote**, delle **tariffe** e dei **coefficienti d'imposta**.⁴

Per l'IFD l'aliquota massima della tariffa è ancorata nella Cost. Il suo aumento può avvenire solo se è approvato dalla maggioranza del Popolo e dei Cantoni. La tariffa può per contro essere modificata da una legge federale che sottostà a referendum facoltativo.

A livello dei Cantoni e dei Comuni la modifica della tariffa implica una revisione della legge tributaria. I coefficienti d'imposta sono invece perlopiù determinati dagli organi legislativi (parlamento cantonale rispettivamente consiglio comunale o assemblea comunale), con riserva del referendum facoltativo od obbligatorio.



Il referendum facoltativo è un meccanismo di democrazia diretta che consente alla popolazione di opporsi all'entrata in vigore di una nuova legge facendola votare se un numero definito di cittadini lo richiede attraverso una raccolta di firme. Si contrappone al referendum obbligatorio, che prevede una votazione senza richiesta da parte della popolazione.

⁴ Per la spiegazione dei termini «aliquota», «tariffa» «coefficiente» vedi *cifra 6.1*.

5 Imposizione e riscossione delle imposte

L'imposizione e la riscossione delle imposte sono spiegate utilizzando l'esempio delle imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche.

5.1 Imposizione

In Svizzera l'imposizione del reddito e della sostanza avviene sulla base di una **dichiarazione d'imposta** spedita a ogni contribuente, che la deve compilare in modo veritiero e completo. La dichiarazione deve essere rispedita all'autorità competente entro il termine previsto dal rispettivo Cantone. Di regola, la scadenza può essere prorogata su richiesta. Se il termine non viene rispettato, il contribuente viene sollecitato a provvedervi entro un nuovo termine. Se non inoltra la sua dichiarazione d'imposta nonostante il sollecito, il contribuente è tassato d'ufficio (nei limiti del potere d'apprezzamento delle autorità).



Dopo l'inoltro della dichiarazione d'imposta debitamente compilata e firmata⁵ nonché corredata dei documenti richiesti, l'autorità di tassazione in genere determina i fattori imponibili e l'ammontare dell'imposta.

Se la dichiarazione contiene informazioni manifestamente errate, e se vengono scoperte, queste vengono rettificare d'ufficio. Quando i fattori imponibili sono stati determinati, l'ammontare dell'imposta è fissato sulla base della **tariffa d'imposta**.

Se la dichiarazione d'imposta e gli allegati non permettono di determinare i fattori imponibili, l'autorità di tassazione procederà agli accertamenti necessari richiedendo al contribuente mezzi di prova, procedendo all'ispezione dei libri contabili, a sopralluoghi, all'audizione del contribuente, ecc.

⁵ I Cantoni ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, AG, GR, VD, VS, NE, GE e JU offrono la possibilità di inoltrare la dichiarazione d'imposta in **maniera elettronica** e **senza firma**.

Se anche da questi accertamenti non scaturisse alcun risultato – o quest’ultimo fosse insufficiente ai fini dell’imposizione – l’autorità di tassazione accerterà il reddito e la sostanza sulla base del suo potere d’apprezzamento.

L’imposizione è notificata per scritto al contribuente sotto forma di decisione. Essa deve indicare i fattori imponibili determinanti e l’ammontare dell’imposta dovuta per l’anno in questione. Inoltre deve indicare i rimedi giuridici (in genere: reclamo) specificandone la forma richiesta, i termini e l’autorità presso la quale presentarli.

Se la decisione d’imposizione recapitata in modo conforme non viene contestata tempestivamente mediante reclamo, essa passa in giudicato. L’imposizione passata in giudicato può tuttavia essere modificata a sfavore del contribuente tramite una procedura di recupero d’imposta se risulta insufficiente o lacunosa, ad esempio in caso di sottrazione d’imposta o frode fiscale. L’imposizione passata in giudicato può anche venir modificata a favore del contribuente, se sono dati motivi che giustificano la revisione (ad es. nuovi fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi).

5.2 Riscossione delle imposte

La riscossione delle imposte sul reddito e sulla sostanza delle **persone fisiche** è spesso effettuata dallo stesso ufficio che ha eseguito l’imposizione.

L’IFD è prelevata di regola dall’amministrazione cantonale delle contribuzioni. Per quanto concerne le imposte cantonali e comunali, la procedura di riscossione varia da Cantone a Cantone. In alcuni casi entrambe sono prelevate da un servizio centrale del Cantone o dal Comune di domicilio. Talvolta l’imposta cantonale è riscossa dal Cantone e quella comunale dal Comune.

Riscossione dell’imposta federale diretta (imposta sul reddito): autorità competente	
Cantone	Comune di domicilio
tutti i Cantoni salvo LU, UR e SG	LU, UR e SG

Riscossione delle imposte cantonali e comunali: autorità competente

servizio centrale	Comune	Cantone per le imposte cantonali Comune per le imposte comunali	altri sistemi
OW, NW, GL, ZG, AR, AI, TG ¹ , NE, GE, JU	ZH, LU, SZ, TG ²	FR ³ , SO, BL ⁴ , BS ⁵ , GR ¹ , TI, VS	BE ⁶ , SH ⁷ , UR ⁸ , SG ⁸ , AG ⁷ , VD ⁹

1. Per le persone giuridiche, le imposte cantonali e comunali sono prelevate in modo centralizzato dal Cantone.
2. Per le persone fisiche, le imposte cantonali e comunali sono prelevate dai Comuni.
3. I Comuni e i Comuni parrocchiali possono delegare la riscossione delle imposte al Cantone
4. In circa 45 Comuni la riscossione delle imposte comunali è effettuata dal Cantone
5. La città di Basilea non riscuote nessuna imposta comunale poiché il diritto di prelevare imposte spetta unicamente al Cantone. Per contro i Comuni di Bettingen e Riehen prelevano imposte comunali sotto forma di complemento alle imposte cantonali sul reddito, sulla sostanza e sugli utili immobiliari. Dal 1° gennaio 2020 le imposte comunali del Comune di Bettingen sono riscosse dal Cantone, mentre il Comune di Riehen continua a riscuotere autonomamente l'imposta comunale.
6. Cinque servizi d'incasso cantonali decentralizzati riscuotono le imposte cantonali e comunali (compresa l'imposta di culto). Nelle città di Berna, Bienne e Thun la riscossione delle imposte cantonali e comunali (compresa l'imposta di culto) è effettuata dalle autorità comunali. Il coordinamento dei vari uffici delle entrate è assicurato dal coordinatore della percezione del settore Diritto e Coordinamento dell'amministrazione fiscale cantonale.
7. L'amministrazione cantonale delle contribuzioni riscuote le imposte delle persone giuridiche (compresa l'imposta alla fonte). Le imposte delle persone fisiche sono riscosse dai Comuni. Nel Cantone SH alcuni Comuni hanno delegato la riscossione delle imposte al Cantone.
8. La riscossione dell'imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche avviene globalmente sia per il Cantone sia per i Comuni tramite le amministrazioni fiscali dei Comuni. La riscossione delle imposte sulle persone giuridiche è operata in modo centralizzato dal Cantone.
9. Attualmente quasi tutti i Comuni hanno delegato la riscossione delle imposte al Cantone, con una quota che corrisponde a oltre il 95 % dei contribuenti. Questa tendenza è in costante aumento.

Le imposte devono essere pagate entro **determinate scadenze**. L'IFD, per esempio, è esigibile il 1° marzo dell'anno successivo a quello fiscale e pagabile entro 30 giorni.

Nella maggior parte dei Cantoni il pagamento delle imposte cantonali e comunali avviene tramite rate provvisorie nel corso dell'anno fiscale. Il saldo, pari alla differenza tra l'importo già pagato e l'imposta definitiva dovuta, viene rimborsato rispettivamente richiesto al contribuente una volta che l'imposizione diviene definitiva.

Le indicazioni della seguente tabella e le corrispondenti note si riferiscono unicamente al numero di rate provvisorie.

Riscossione delle imposte				
versamento unico	in due rate	in tre rate	in tre, quattro o cinque rate	in nove, dieci o dodice rate
IFD, LU, UR, SZ ¹ , OW, NW, ZG ² , BS, BL ³ , AG	GR ⁴	ZH ⁵ , BE, GL, SH, AR, AI ⁵ , SG ⁵ , TG ⁵ , TI ⁵	SO ⁶ , VS ⁷	FR ⁸ , JU ⁸ , NE ⁹ , GE ⁹ , VD ¹⁰ , JU ¹¹

Diversi Cantoni prevedono anche la possibilità di pagamenti anticipati per le imposte cantonali e comunali e in parte pure per l'IFD. In alcuni Cantoni il contribuente può pagare anticipatamente tutta l'imposta dovuta con un versamento unico alla ricezione del conteggio provvisorio o prima di una determinata scadenza, beneficiando di uno sconto.

1. Possibilità di pagamento in tre rate.
2. Conteggio provvisorio a metà anno con possibilità di pagamento in una o più rate fino a fine dicembre.
3. Conteggio provvisorio a gennaio con possibilità di pagamento rateale nei mesi successivi fino a fine settembre.
4. I Comuni possono adottare regolamentazioni derogative.
5. Generalmente tre rate ma – su richiesta – sono possibili anche sei rate (TI), sette rate (ZH), un'unica rata o undici rate tra febbraio e dicembre (AI), al massimo undici rate (SG) e al massimo dodici rate (TG).
6. Cantone: conteggio provvisorio a febbraio, pagabile in una o tre rate entro la fine di luglio.
Comuni: di regola da due a quattro rate con scadenze fisse.
7. Di principio cinque rate.
8. Di principio nove rate. Possibilità di pagamento in una rata, per l'IFD in sei rate.
9. Di principio dieci rate (GE concede anche la possibilità di pagare l'IFD in dieci rate, da febbraio a novembre, integrandola nelle rate delle imposte cantonali e comunali. Se l'intero importo viene pagato prima della scadenza della prima rata, viene concesso uno sconto).
10. Di principio 12 rate mensili (con possibilità di integrare l'IFD).
11. Dieci rate mensili.

6 Onere fiscale in Svizzera

Nel confronto internazionale la Svizzera non risulta tra i Paesi con l'onere fiscale più elevato. Tuttavia, entro i suoi confini esistono notevoli differenze non solo tra i Cantoni, bensì anche tra i Comuni di uno stesso Cantone.⁶ Le differenze riguardano soprattutto le imposte sul reddito e sulla sostanza e meno quelle sul consumo. Queste ultime sono prelevate essenzialmente dalla Confederazione e il loro carico fiscale non dipende da differenze regionali.

6.1 Motivi del diverso onere fiscale nelle varie regioni svizzere

Uno dei motivi che determina la diversità dell'onere fiscale sul territorio svizzero risiede nel fatto che ognuno Cantone possiede una legislazione tributaria propria e decide l'ammontare delle deduzioni e delle tariffe d'imposta.

Nella quasi totalità dei Cantoni, le tariffe previste dalle legislazioni tributarie cantonali si basano su aliquote semplici (aliquota di base o aliquota unitaria), che vengono moltiplicate per il coefficiente cantonale e comunale al fine di ottenere l'aliquota d'imposta effettiva. Il coefficiente d'imposta è un moltiplicatore, espresso in unità o in percentuale, delle aliquote semplici stabilite dalla legge. I coefficienti sono di norma adeguati annualmente in funzione delle esigenze finanziarie degli enti pubblici (Cantone, Comune, Comune parrocchiale).⁷

Esempio: un contribuente celibe domiciliato nella città di Zurigo consegue un reddito lordo da attività lavorativa di 50 000 franchi. Sulla base della tariffa stabilita dalla legge, l'imposta semplice sul reddito ammonta a 1406 franchi. Da questa imposta semplice il Cantone preleva il 100 %, il Comune di Zurigo il 119 % (imposta comunale) e il Comune parrocchiale il 10 % (imposta di culto) dell'importo dell'imposta cantonale.

⁶ Per i dettagli si veda la *parte I dell'appendice*.

⁷ Per quanto riguarda l'IFD e le imposte nel Cantone del VS, è possibile derivare l'ammontare dell'imposta dovuta direttamente dalla tariffa. In questi casi non è quindi necessario fissare un coefficiente d'imposta.

Imposta semplice secondo la tariffa		1406.00 fr.
Coefficiente d'imposta (moltiplicatore)		
Cantone di Zurigo:	100 %	1406.00 fr.
Comune di Zurigo:	119 %	1673.15 fr.
Comune parrocchiale (cattolico romano):	10 %	140.60 fr.
Imposta personale		24.00 fr.
Totale imposta sul reddito		3243.75 fr.
Onere fiscale in percento		6,49

Oltre alle imposte cantonali e comunali è dovuta anche l'imposta federale diretta. Per un reddito lordo di 50000 franchi ammonta a 223 franchi.

Le differenze dell'onere fiscale applicato dai diversi Cantoni e Comuni sono la conseguenza dell'ampia autonomia finanziaria di cui godono gli enti pubblici. Per eliminarle bisognerebbe privare i Cantoni e i Comuni della **sovranità fiscale**, riservandola unicamente alla Confederazione. Una simile sovranità unilaterale comporterebbe però anche ripercussioni negative. L'autonomia cantonale subirebbe indubbiamente un grave contraccolpo.

Per evitare che le differenze relative all'onere fiscale esistenti tra enti giurisdizionali ricchi e poveri assumano dimensioni eccessive, la Svizzera ricorre da una parte alla perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni e dall'altra a 26 sistemi di perequazione cantonali. In questo modo, i Cantoni e i Comuni finanziariamente deboli beneficiano di versamenti compensativi che permettono loro di mantenere un onere fiscale basso o di ridurlo.


6.2 Perequazione finanziaria nazionale

Il federalismo è uno dei fondamenti su cui poggia la Cost. Grazie ad esso i Cantoni e i Comuni dispongono di un ampio spettro di competenze, che si traduce per esempio nella loro autonomia finanziaria e tributaria. Tuttavia tale autonomia può comportare una marcata disparità nella capacità finanziaria dei Cantoni e dei Comuni. All'inizio del 2008, nel quadro della Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), è entrato in vigore un sistema di perequazione finanziaria e compensazione degli oneri completamente riveduto. Esso ha lo scopo di rinforzare l'autonomia finanziaria dei Cantoni e ridurre le disparità. Predispose i necessari meccanismi di compensazione, creando in tal modo le premesse finanziarie indispensabili al mantenimento della struttura federativa della Svizzera (cfr. riveduto art. 135 Cost.).

Il sistema di perequazione nazionale prevede oggi unicamente mezzi finanziari liberamente disponibili. Esso distingue tra perequazione delle risorse (ridistribuzione delle risorse finanziarie) e compensazione degli oneri (contributo per oneri speciali eccessivi). Inoltre, esistono ancora due piccoli meccanismi di compensazione, limitati nel tempo, ossia la compensazione dei casi di rigore e le misure di attenuazione.

L'indice delle risorse costituisce la base della **perequazione delle risorse**. Esso riflette il potenziale di risorse dei Cantoni, ovvero la creazione di valore fiscalmente sfruttabile. La perequazione delle risorse è finanziata congiuntamente da Confederazione (perequazione verticale delle risorse) e Cantoni finanziariamente forti (perequazione orizzontale delle risorse). Nell'ambito della perequazione delle risorse, i pagamenti compensatori ai Cantoni con un debole potenziale di risorse sono calcolati in modo che i contributi ai Cantoni più deboli superino l'importo medio. Nel 2022 tutti i Cantoni hanno avuto a disposizione mezzi finanziari per abitante pari ad almeno l'86,5 % della media svizzera.


Il grafico seguente illustra l'effetto compensatorio della perequazione delle risorse nel 2023.



Fonte: Amministrazione federale delle finanze (AFF)

La **compensazione degli oneri** opera mediante la perequazione dell'aggravio geotopografico e la perequazione dell'aggravio sociodemografico, entrambe finanziate integralmente dalla Confederazione. La perequazione dell'aggravio geotopografico indennizza i Cantoni periferici dagli oneri che derivano dalla bassa densità demografica e dalla conformazione topografica del loro territorio, mentre la perequazione dell'aggravio socio-demografico è indirizzata essenzialmente ai Cantoni urbani. Essa costituisce per quest'ultimi un indennizzo degli oneri particolari imputabili alla struttura demografica o alla funzione di centro urbano rivestita dalle città più importanti.

Il sistema della perequazione finanziaria è rappresentato schematicamente nell'illustrazione seguente. Gli importi perequati-vi indicati riguardano i versamenti effettuati per il 2023.



7 Evoluzione del sistema fiscale svizzero

7.1 Principi impositivi nell'ordinamento finanziario della Confederazione

I principi che reggono l'imposizione sono parte integrante del cosiddetto ordinamento finanziario della Confederazione, disciplinato negli art. 126-135 Cost. L'ordinamento finanziario fissa i principi applicabili alle finanze federali definendo tre pilastri: la gestione finanziaria (freno all'indebitamento), i principi dell'imposizione nonché la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri.

Oltre ai principi generali alla base dell'imposizione, l'ordinamento finanziario elenca le imposte che la Confederazione è autorizzata a riscuotere, ossia l'IFD, l'IVA, diverse imposte speciali sul consumo (tra le altre, le imposte su tabacco, bevande distillate, autoveicoli e oli minerali), la tassa di bollo, l'imposta preventiva nonché i dazi doganali. Il gettito di queste imposte rappresenta circa il 95 % delle entrate fiscali totali della Confederazione. La facoltà della Confederazione di riscuotere gli altri introiti fiscali è disciplinata nella Cost. nell'ambito dei relativi ambiti politici (per es. tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali, tassa sul traffico pesante) oppure a livello di legge (tassa sul CO₂, imposta sulle case da gioco ecc.).

Le aliquote massime delle principali fonti di entrata – IFD e IVA – sono fissate dalla Costituzione. Ogni loro eventuale innalzamento necessita dunque dell'avallo del Popolo e dei Cantoni (referendum obbligatorio), ciò che limita chiaramente il ricorso all'aumento delle imposte per ridurre gli squilibri del bilancio pubblico. Questa logica restrittiva è estesa anche alle uscite mediante il freno all'indebitamento, il quale definisce in maniera vincolante il rapporto tra le spese e le entrate.

La facoltà della Confederazione di riscuotere l'IFD e l'IVA è inoltre stata definita come temporanea già dalla sua introduzione. In occasione dell'ultima revisione dell'ordinamento finanziario della Confederazione entrata in vigore il 1° gennaio 2021, tale facoltà è stata prolungata fino al 2035 (art. 196 n. 13 e 14 Cost.). La limitazione nel tempo obbliga la Confederazione a riesaminare periodicamente in modo approfondito la struttura delle sue entrate e a chiamare il Popolo e i Cantoni a decidere in merito ai principi del suo ordinamento finanziario.

7.2 Obiettivi e principi delle linee direttive delle finanze federali

Le linee direttive delle finanze federali emanate dal Consiglio federale nel 1999 definiscono gli obiettivi, i principi e gli strumenti della politica finanziaria della Confederazione. Le linee direttive servono al Consiglio federale come strumento di gestione. Esse fungono da guida per le decisioni di politica finanziaria dell'Esecutivo e dell'Amministrazione, senza tuttavia predefinire obiettivi politici concreti della Confederazione.

Lo scopo principale della politica finanziaria consiste nel provvedere alla stabilità e alla crescita economica, promuovendo l'occupazione, il benessere e la coesione sociale. Tale scopo primario comprende i seguenti obiettivi, rilevanti per la politica fiscale:

- la politica che regola le entrate e le uscite deve **favorire la crescita**;
- l'**aliquota d'imposizione**, l'**aliquota fiscale** e la **quota d'incidenza della spesa pubblica** devono risultare tra le più **basse** nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Per operare confronti bisogna tenere in considerazione il livello di sviluppo delle economie nazionali.

Gli obiettivi delle linee direttive delle finanze federali sono completati da alcuni principi. Per quanto attiene all'imposizione fiscale, valgono in particolare i principi seguenti:

- il **carico fiscale** deve essere ripartito **equamente** su tutti i contribuenti. Le imposte devono inoltre rispettare i seguenti principi sanciti dalla Cost.: generalità, uniformità e proporzionalità (imposizione secondo la capacità economica);
- il sistema fiscale deve essere strutturato in modo da **gravare il meno possibile** sul contribuente e da ostacolare il meno possibile l'attività economica. Quando dalle prestazioni dello Stato deriva un beneficio individuale chiaramente imputabile, deve sempre essere esaminata la possibilità di un finanziamento totale o parziale mediante emolumenti o contributi in base al principio della causalità;
- il sistema fiscale deve essere strutturato in modo da mantenere e **rafforzare l'attrattiva** della piazza economica svizzera. Una forte pressione fiscale e aliquote fiscali marginali⁸ elevate devono essere evitate nella misura del possibile;
- il sistema fiscale contribuisce a **preservare** a lungo termine le **basi naturali** della vita;
- il sistema fiscale deve essere strutturato in modo da **stabilizzare l'evoluzione congiunturale** e la situazione occupazionale (principio dell'efficacia della politica congiunturale).

⁸ L'aliquota fiscale marginale rappresenta l'aliquota che grava sull'unità successiva della base di calcolo. Indica quale quota di ogni franco supplementare imponibile deve essere versata a titolo di imposta.

7.3 Armonizzazione fiscale

L'armonizzazione fiscale è un ulteriore elemento chiave del sistema fiscale svizzero.

In esecuzione del mandato costituzionale adottato nel 1977 (art. 129 Cost.) per armonizzare le imposte sul reddito e sulla sostanza, rispettivamente sull'utile e sul capitale, il 14 dicembre 1990 il Parlamento ha approvato la legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID). Si tratta di una **legge quadro** indirizzata ai legislatori cantonali e comunali, che prescrive loro i principi da seguire nell'organizzazione dell'ordinamento fiscale riguardo all'assoggettamento, all'oggetto e al periodo di calcolo, al diritto procedurale e al diritto penale in ambito fiscale (art. 129 cpv. 2 Cost.).

Conformemente al mandato costituzionale, la LAID precisa che **spetta ai Cantoni stabilire le tariffe, le aliquote fiscali e gli importi esenti da imposta** (art. 129 cpv. 2 Cost. e art 1 cpv. 3 LAID).

La LAID non disciplina per contro l'organizzazione delle autorità fiscali, che rimane compito dei Cantoni. Ognuno di essi ha infatti strutturato il proprio diritto pubblico e amministrativo in modo particolare.

La LAID è entrata in vigore il 1° gennaio 1993. Scaduto il periodo di transizione di otto anni per i Cantoni, il diritto federale è direttamente applicabile se il diritto fiscale cantonale vi si oppone (art. 72 cpv. 1 e 2 LAID). Dalla sua entrata in vigore, la LAID è già stata oggetto di numerose revisioni.


Imposte-easy

Informazione sulle imposte per i giovani

Dichiarazione d'imposta ancora da compilare e non sai da che parte iniziare?

Qui troverai:

- suggerimenti utili
- una dichiarazione d'imposta interattiva per esercitarti
- e molto di più ancora ...



www.imposte-easy.ch



Le singole imposte

8 Imposte della Confederazione

Imposte sul reddito e sull'utile nonché altre imposte dirette	Imposte sul consumo e altre imposte indirette
Imposta federale diretta <ul style="list-style-type: none">– sul reddito delle persone fisiche– sull'utile delle persone giuridiche Tassa federale sulle case da gioco Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	Imposta sul valore aggiunto Imposta preventiva federale Tasse di bollo federali Imposta sul tabacco Imposta sulla birra Imposta sugli oli minerali Imposta sugli autoveicoli Imposta sulle bevande distillate Dazi e tributi doganali

8.1 Imposte sul reddito e sull'utile e altre imposte dirette

8.1.1 Imposta federale diretta

La facoltà della Confederazione di riscuotere imposte dirette, inizialmente basata in parte sul diritto di necessità, è stata fissata nella Cost. solo nel 1958. Nel 1982 la vecchia «imposta per la difesa nazionale» è stata ribattezzata «imposta federale diretta» (IFD). La sua durata di validità è però tuttora limitata e viene prorogata periodicamente. L'ultima proroga, stabilita nell'ambito del nuovo ordinamento finanziario 2021, ha fissato il termine della sua validità a fine 2035.

L'IFD è un'imposta prelevata unicamente sul **reddito** delle persone fisiche e sull'**utile netto** delle persone giuridiche. Non viene dunque riscossa sulla sostanza delle persone fisiche e sul capitale delle persone giuridiche.

L'imposizione e la riscossione di tale imposta federale è effettuata annualmente **dai Cantoni** per conto della Confederazione e sotto la sorveglianza della stessa.

Basi giuridiche

Art. 128 Cost.

Legge federale sull'imposta federale diretta del 14 dicembre 1990 (LIFD)

Questa chiave di ripartizione è stata posta in vigore il 1° gennaio 2020 nell'ambito dell'attuazione della legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS del 28 settembre 2018 (RFFA). Fino alla fine del 2007, la Confederazione ha ricevuto il 70 % e i Cantoni il 30 %. Dopo l'entrata in vigore della NPC il 1° gennaio 2008, alla Confederazione è stato attribuito l'83 % e ai Cantoni il 17 %.

Il gettito dell'IFD finisce nella cassa generale della Confederazione e serve, unitamente a quasi tutte le sue altre entrate, a finanziare i molteplici compiti che è chiamata a svolgere. Di regola ogni Cantone versa alla **Confederazione** il **78,8 %** del gettito fiscale, delle multe e degli interessi da esso riscossi. La **quota che spetta ai Cantoni** ammonta quindi al **21,2 %**.

Per determinare i fattori fiscali e l'ammontare dell'imposta, è necessario riferirsi a una **base temporale**. L'imposta sul reddito è determinata e riscossa sulla base del reddito effettivamente conseguito nel corso di ogni periodo fiscale. Il periodo fiscale per una persona fisica corrisponde all'anno civile. Per quanto riguarda le persone giuridiche, l'imposta sull'utile netto è pure determinata e riscossa per ogni periodo fiscale, corrispondente tuttavia all'esercizio commerciale.

8.1.1.1 Imposta sul reddito delle persone fisiche

Le persone fisiche che hanno il **domicilio fiscale** o che **dimorano in Svizzera** sono **assoggettate illimitatamente** all'imposta in base al principio dell'appartenenza personale. Sotto il profilo fiscale si considera che una persona dimora in Svizzera, se (senza considerare interruzioni temporanee):

- risiede in Svizzera per almeno 30 giorni e vi esercita un'attività lucrativa; oppure
- risiede in Svizzera per almeno 90 giorni senza esercitarvi un'attività lucrativa.

Inoltre, le persone fisiche domiciliate all'estero sono **assoggettate in modo limitato** in base al principio dell'appartenenza economica se tra la persona fisica e determinati oggetti fiscali situati in Svizzera (ad es. attività commerciale, stabilimenti d'impresa, proprietà fondiaria) sussiste una **relazione economica**.



Secondo il principio dell'**imposizione dei coniugi e della famiglia**, le coppie sposate costituiscono una comunità e dunque, da un punto di vista fiscale, un'unità economica. Di conseguenza i redditi dei coniugi che vivono in comunione domestica sono sommati, indipendentemente dal regime dei beni. Sono soggetti all'imposta congiuntamente ed esercitano pure congiuntamente i loro diritti ed obblighi procedurali. La stessa regola si applica per analogia alle unioni domestiche registrate.

L'imposizione congiunta subentra con il matrimonio, e i coniugi vi sottostanno per l'intero periodo fiscale. In caso di decesso di un coniuge il matrimonio cessa e lo stesso accade per l'imposizione congiunta. In caso di divorzio e di separazione legale o anche solo di separazione di fatto i coniugi sono tassati per l'intero periodo fiscale in modo separato.

Il reddito dei figli minorenni – ad eccezione di quello da attività lucrativa, per il quale i figli sono imponibili in modo autonomo – è cumulato con quello della persona che detiene l'autorità parentale.

L'IFD si applica ai **redditi complessivi**, come ad esempio:

- i proventi da attività lucrativa dipendente, sia essa principale o accessoria (compresi i redditi aggiuntivi come i premi per anzianità di servizio, le mance, le prestazioni valutabili in denaro derivanti da piani di partecipazione azionaria dei dipendenti, ecc.);
- i proventi da attività lucrativa indipendente (compresi gli utili in capitale conseguiti con la realizzazione di sostanza commerciale);
- i redditi da sostanza mobiliare e immobiliare;
- i redditi provenienti dalla previdenza (le rendite e le prestazioni in capitale del primo e del secondo pilastro nonché di forme riconosciute di previdenza vincolata);
- altri proventi (ad es. proventi sostitutivi, alimenti percepiti e determinate vincite).

Dal reddito lordo possono essere dedotte le **spese di conseguimento del reddito**, quindi uscite che sono state necessarie per ottenere tale reddito (ad es. le spese professionali delle persone con attività lucrativa dipendente).

Dopo aver preso in considerazione le **deduzioni generali** (ad es. per interessi su debiti passivi privati fino a concorrenza di una cifra determinata, contributi di mantenimento, premi e contributi versati all'assicurazione sulla vita, contro le malattie e gli infortuni, all'AVS/AI/IPG/AD, alla previdenza professionale e alla previdenza individuale vincolata, interessi dei capitali a risparmio, spese di formazione e formazione continua, ecc.) si ottiene il **reddito netto**. Esso costituisce, dopo aver sottratto le **deduzioni sociali** (deduzione personale per figli, per coniugi, per persone bisognose a carico), il **reddito imponibile** che serve come base per il calcolo dell'imposta. L'imposta sul reddito tiene quindi conto della capacità economica del contribuente in questione.

L'IFD sul reddito delle persone fisiche viene prelevata secondo tre tariffe strutturate in modo progressivo. Una tariffa base per le persone sole, una per le persone coniugate e una per i genitori. La tariffa per le persone coniugate permette di tener conto della limitata capacità economica di un'economia domestica con più componenti rispetto ad una con una persona sola. I contribuenti che vivono in economia domestica con dei figli o delle persone bisognose e che si prendono essenzialmente carico del loro mantenimento, sono imposti secondo la tariffa per genitori. Questa è composta dalla tariffa per le persone coniugate (base) e da una **deduzione dall'importo dell'imposta** pari a 251 franchi per ogni figlio o persona bisognosa a carico.

Dato che un ammontare d'imposta inferiore a 25 franchi non viene riscosso (importo minimo di riscossione), per il periodo fiscale 2022 la riscossione dell'imposta inizia da un reddito imponibile di 31 300 franchi per coniugati e famiglie monoparentali, rispettivamente di 17 800 franchi per gli altri contribuenti.

L'**aliquota legale massima** (aliquota d'imposizione media) è sancita dalla Costituzione e per l'IFD corrisponde all'11,5% (art. 128 cpv. 1 lett. a Cost.). Secondo l'aliquota applicabile per il periodo fiscale 2022 essa corrisponde a un reddito imponibile di 912 600 franchi per i coniugati e le famiglie monoparentali, rispettivamente di 769 700 franchi per gli altri contribuenti.

Le tariffe dell'IFD sono direttamente applicabili per il calcolo dell'imposta dovuta. Pertanto, a differenza di quanto avviene nella maggior parte dei Cantoni, non viene definito alcun coefficiente d'imposta.

Allo scopo di compensare gli effetti della **progressione a freddo** le tariffe e le deduzioni per le persone fisiche devono essere adeguate ogni anno all'indice nazionale dei prezzi al consumo. È determinante il valore dell'indice il 30 giugno prima dell'inizio del periodo fiscale. In caso di evoluzione negativa del rincaro l'adeguamento è escluso.

La Cost. stabilisce inoltre che nella determinazione delle tariffe bisogna considerare l'onere causato dalle imposte dirette cantonali e comunali (art. 128 cpv. 2 Cost.). Nel 2022 il gettito lordo dell'IFD prelevata sul reddito delle persone fisiche è ammontato a circa 12,8 miliardi di franchi (compresa la quota spettante ai Cantoni).

8.1.1.2 Imposta sull'utile delle persone giuridiche

Mentre le persone fisiche sono tassate sul loro reddito e, a livello cantonale, sul loro patrimonio, le persone giuridiche sono tassate sui loro utili e, a livello cantonale, sul loro capitale. Anche nel caso delle persone giuridiche si distingue tra due tipi di assoggettamento. Sono in genere assoggettate illimitatamente sulla base dell'appartenenza personale le persone giuridiche che hanno la loro sede o amministrazione effettiva in Svizzera. In caso di appartenenza economica vi è un assoggettamento limitato, per esempio per gli stabilimenti d'impresa in Svizzera di società estere.

La nozione di progressione a freddo si riferisce al fatto che, per una data aliquota fiscale progressiva, a un contribuente viene addebitata un'aliquota fiscale media più elevata in base all'aumento del reddito nominale, anche se il suo reddito reale non è aumentato di conseguenza. Ne risulta una riduzione del potere d'acquisto.

Si distinguono due categorie di persone giuridiche:

- le **società di capitali** (società anonime [SA], società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata [Sagl]) e le **società cooperative**, che vengono tassate come le società di capitali;
- le **associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche** (corporazioni e istituti di diritto pubblico o di carattere ecclesiastico nonché investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto).

Nel 2022 il gettito lordo dell'IFD prelevata sull'utile delle persone giuridiche è ammontato a circa 13,8 miliardi di franchi (compresa la quota spettante ai Cantoni).

Società di capitali e società cooperative

Queste società pagano un'**imposta sull'utile netto**. Non vi è un'imposta federale sul capitale.

L'aliquota dell'IFD è **proporzionale** e ammonta all'**8,5 %** dell'utile netto. Siccome non sono applicabili coefficienti d'imposta, l'imposta pagata è deducibile, riducendo di conseguenza l'aliquota d'imposta effettiva.

Per evitare il fenomeno dell'imposizione multipla, gli utili delle società controllate svizzere ed estere distribuiti a società e cooperative svizzere sono indirettamente esenti da imposizione. Ciò vale anche, a determinate condizioni, per gli utili in capitale realizzati sulla vendita di società controllate, nella misura in cui il ricavato della vendita supera il prezzo di costo. Questa cosiddetta **deduzione per partecipazioni** si applica alle società di capitali e alle società cooperative che possiedono almeno il 10 % del capitale azionario o del capitale sociale o almeno il 10 % degli utili e delle riserve di altre società o che detengono diritti di partecipazione con un valore di mercato di almeno 1 milione di franchi svizzeri. L'imposta sull'utile netto è ridotta in misura proporzionale al rapporto tra il rendimento netto di queste partecipazioni e l'utile netto complessivo.

Associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche

Le associazioni, le fondazioni e altre persone giuridiche (ad. es. le corporazioni e gli istituti di diritto pubblico o di carattere ecclesiastico nonché le istituzioni della Confederazione) versano di regola a livello federale un'imposta sull'utile o sul reddito con un'**aliquota proporzionale** del **4,25 %** dell'utile netto, sempre che esse non siano esonerate dall'obbligo fiscale in ragione dello scopo sociale, caritativo o di pubblica utilità della loro attività.

Lo stesso vale per gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto.

Se è inferiore a 5000 franchi, l'utile è esente da imposta. Le associazioni senza scopo di lucro non sono tassate sugli utili inferiori a 20000 franchi, a condizione che siano destinati esclusivamente e irrevocabilmente a scopi non lucrativi.

8.1.2 Tassa federale sulle case da gioco

Dopo l'abrogazione del divieto delle case da gioco nel 1993, il nuovo articolo costituzionale conferisce alla Confederazione la competenza di riscuotere un'imposta speciale sugli introiti delle case da gioco. Essa tuttavia non può eccedere l'80 % del prodotto lordo dei giochi ed è attribuita al fondo AVS/AI. Dal 1° gennaio 2019, le entrate delle case da gioco che beneficiano di una concessione estesa possono anche provenire dalla gestione dei giochi da casinò in linea. L'imposta federale riscossa dalla Confederazione sul ricavo lordo delle case da gioco titolari di una licenza di tipo B può essere ridotta dal Consiglio federale se il Cantone in cui hanno sede preleva un'imposta dello stesso tipo. La riduzione corrisponde all'importo dell'imposta prelevata dal Cantone, ma non deve rappresentare più del 40 % del totale dell'imposta sulle case da gioco spettante alla Confederazione.

La tassa sulle case da gioco è riscossa dalla Commissione federale delle case da gioco (CFCG). Il prodotto lordo dei giochi corrisponde alla differenza tra le poste giocate e le vincite legittimamente versate. Fanno parte del prodotto lordo dei giochi anche le commissioni riscosse dalla casa da gioco sui giochi da tavolo (come nel caso del poker).

Nel 2022, il gettito fiscale conseguito con la tassa federale sulle case da gioco è stato di circa 352 milioni di franchi a favore del fondo AVS/AI e 45 milioni di franchi a favore dei Cantoni in cui hanno sede i casinò titolari di una licenza di tipo B.

8.1.2.1 Aliquote della tassa

Secondo le categorie, si applicano diverse aliquote della tassa:

- **Prodotto lordo delle case da gioco terrestri:**
L'aliquota di base della tassa corrisponde al 40 % del prodotto lordo dei giochi sino a 10 milioni di franchi. Per ogni ulteriore milione, l'aliquota aumenta dello 0,5 % fino a raggiungere l'aliquota massima dell'80 %.
- **Prodotto lordo dei giochi da casinò online:**
L'aliquota di base della tassa corrisponde al 20 % del prodotto lordo dei giochi sino a 3 milioni di franchi. L'aliquota marginale aumenta poi progressivamente sino all'80 % secondo gli incrementi seguenti:
 - a 2 % per ogni milione di franchi di prodotto lordo dei giochi tra 3 e 10 milioni di franchi;
 - b 1 % per ogni milione di franchi di prodotto lordo dei giochi tra 10 e 20 milioni di franchi;
 - c 0,5 % per ogni milione di franchi di prodotto lordo dei giochi tra 20 e 40 milioni di franchi;
 - d 0,5 % per ogni tranches di 4 milioni di franchi di prodotto lordo dei giochi tra 40 e 80 milioni di franchi;
 - e 0,5 % per ogni tranches di 10 milioni di franchi di prodotto lordo dei giochi a partire da 80 milioni di franchi.

Per i primi quattro anni di esercizio di una casa da gioco, il Consiglio federale può ridurre l'aliquota della tassa della metà.

8.1.2.2 Agevolazioni fiscali per le case da gioco

Il Consiglio federale può ridurre di un quarto al massimo l'aliquota della tassa sulle case da gioco, sempreché i proventi siano utilizzati in misura preponderante per interessi pubblici della regione, segnatamente per il promovimento di attività culturali o per scopi di pubblica utilità (sostegno allo sport, misure in ambito sociale, promozione del turismo ecc.). L'agevolazione fiscale non si applica ai giochi da casinò in linea.

Il Consiglio federale può ridurre di un terzo al massimo l'aliquota della tassa se la regione in cui ha sede la casa da gioco dipende economicamente da un turismo marcatamente stagionale. Nel caso in cui siano dati entrambi i motivi di riduzione, l'aliquota della tassa può essere ridotta al massimo della metà. La riduzione della tassa non si applica ai giochi da casinò in linea.

8.1.3 Tassa d'esenzione dall'obbligo militare

Gli uomini svizzeri sono tenuti a prestare servizio militare (art. 59 cpv. 1 Cost.). Chiunque non adempia personalmente, anche parzialmente, e per qualsivoglia ragione a questo **obbligo di servizio militare o civile**, deve pagare una tassa d'esenzione dall'obbligo militare ai sensi della LTEO. Si tratta infatti di una **tassa sostitutiva** e non di un'imposta. La LTEO prevede differenti motivi d'esenzione.

Basi giuridiche

Art. 40 cpv. 2 e Art. 59 cpv. 1 e 3 Cost.

Legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare del 12 giugno 1959 (LTEO)

La tassa d'esenzione dall'obbligo militare è riscossa dai Cantoni sotto la vigilanza della Confederazione. Per questo i Cantoni ricevono il 20% quale provvigione di riscossione.

Questa tassa d'esenzione è riscossa, conformemente alla legislazione in materia di IFD, sul reddito netto complessivo conseguito in Svizzera e all'estero dall'assoggettato. L'IFD costituisce la base per l'imposizione. Se l'IFD non permette di determinare la tassa, questa viene accertata sulla base di una speciale dichiarazione.

La **tassa d'esenzione ammonta a 3 franchi per ogni 100 franchi di reddito imponibile**, ma almeno a 400 franchi. Essa è ridotta in funzione del numero totale dei giorni di servizio prestati sino alla fine dell'anno di assoggettamento. La riduzione è di un decimo per un periodo da 50 a 99 giorni di servizio militare (o da 75 a 149 giorni di servizio civile) e di un altro decimo per ogni ulteriore periodo di 50 giorni di servizio militare (o di 75 giorni di servizio civile) o per una sua frazione.

L'imposizione della tassa d'esenzione ha luogo ogni anno, di regola l'anno civile successivo a quello di assoggettamento.



Solo chi presta tutti i giorni di servizio obbligatorio ha diritto alla restituzione delle tasse d'esenzione pagate.

Nel 2022 il gettito fiscale conseguito con la tassa d'esenzione dall'obbligo militare è stato di circa 165 milioni di franchi (compresa la provvigione di riscossione del 20 % spettante ai Cantoni).

8.2 Imposizione del consumo

8.2.1 Imposta sul valore aggiunto

Basi giuridiche

Art. 130 e art. 196 n. 14 Cost., la disposizione transitoria correlata.

Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto del 12 giugno 2009 (LIVA)

Il 1° gennaio 1995 è stata introdotta l'IVA. Il cambiamento del sistema dall'imposta sulla cifra d'affari (ICA) all'IVA è attribuibile essenzialmente all'affermarsi dell'IVA in tutti gli Stati membri dell'UE.

Il 1° gennaio 2010 è entrata in vigore la nuova LIVA, che rispetto alla legge precedente contiene numerose semplificazioni ed è in generale più comprensibile. Il 1° gennaio 2018, la legge sull'IVA è stata parzialmente rivista, in particolare per eliminare gli svantaggi che presentava per le imprese svizzere rispetto ai loro concorrenti esteri. L'ultima parte di questa revisione parziale è entrata in vigore il 1° gennaio 2019. Le imprese estere attive nella vendita per corrispondenza sono assoggettate in Svizzera se inviano in territorio svizzero beni per un valore di almeno 100 000 franchi all'anno che a causa del loro basso valore sono esenti dall'imposta sull'importazione. Il 1° gennaio 2024 le aliquote fiscali saranno aumentate a favore dell'AVS.

8.2.1.1 Principio d'imposizione

L'IVA è un'imposta generale sul consumo. Oggetto dell'imposizione è il consumo non commerciale di beni e prestazioni di servizi sul territorio svizzero. Essa è riscossa su ogni fase della produzione, della distribuzione e della prestazione di servizi (imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero), sull'ottenimento di prestazioni di servizi di imprese con sede all'estero (imposta sull'acquisto) nonché sull'importazione di beni (imposta sull'importazione).

È assoggettato all'imposta chiunque esercita un'impresa e non è esentato dall'assoggettamento (imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero). È tuttavia necessario operare una distinzione tra imprese svizzere ed estere. Determinante per l'assoggettamento è il fatturato realizzato a livello mondiale con servizi che sarebbero imponibili se fossero effettuati sul territorio svizzero.

È esentato dall'assoggettamento chiunque abbia la sede legale, il domicilio o la stabile organizzazione in Svizzera e:

- realizza sul territorio svizzero e/o all'estero una cifra d'affari annua proveniente da prestazioni imponibili inferiore a 100 000 franchi;
- quale associazione sportiva o culturale senza scopo lucrativo e gestita a titolo onorifico o istituzione di utilità pubblica, realizza sul territorio svizzero e/o all'estero una cifra d'affari proveniente da prestazioni imponibili inferiore a 250 000 franchi.

Le società che non hanno sede, domicilio o stabile organizzazione in Svizzera sono assoggettate solo se:

- forniscono servizi sul territorio svizzero; e
- generano sul territorio svizzero e all'estero un fatturato di almeno 100 000 franchi (250 000 fr. per istituzioni senza scopo di lucro e società sportive o culturali senza scopo di lucro) provenienti da servizi imponibili.

Inoltre, le imprese che sul territorio svizzero (ad es. studio medico) generano esclusivamente un fatturato escluso dall'imposta possono rinunciare ad annunciarsi come contribuenti presso l'AFC.

È parimenti assoggettato

- chi ottiene da imprese con sede all'estero prestazioni di servizi sul territorio svizzero per più di 10 000 franchi durante un anno civile, nella misura in cui queste imprese non siano assoggettate in Svizzera (imposta sull'acquisto) e
- il debitore doganale per l'imposta sull'importazione di beni (imposta sull'importazione).

L'IVA conta attualmente circa 412 000 contribuenti.

La base di calcolo per le forniture e prestazioni di servizi effettuate in Svizzera è costituita dalla controprestazione convenuta rispettivamente ricevuta. Il contribuente può dedurre dal suo rendiconto l'imposta gravante i suoi acquisti di beni e prestazioni di servizi nonché le sue importazioni di beni. Questa cosiddetta **deduzione dell'imposta precedente** evita un cumulo d'imposta (acquisto gravato dall'IVA e imposizione della cifra d'affari; principio onnifase al netto).

Questo principio non trova applicazione nel caso di prestazioni escluse dall'imposta, in quanto i fornitori di tali prestazioni non hanno diritto alla deduzione dell'imposta precedente (vedi il capitolo *Particolarità* più sotto).

Poiché dovrebbe essere sopportata dal consumatore, l'IVA viene di regola inclusa nel prezzo di vendita o menzionata separatamente nella fattura.

8.2.1.2 Particolarità

Occorre distinguere fra operazioni esenti e operazioni escluse dall'IVA. Sebbene per ambedue le categorie non sia dovuta l'imposta, la differenza risiede nel diritto all'imposta precedente. Questo diritto è dato infatti unicamente per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi utilizzati per prestazioni esenti dall'imposta (esenzione in senso proprio).

Sono esenti dall'imposta (diritto alla deduzione dell'imposta precedente) in particolare:

- forniture di beni che vengono trasportati o inviati direttamente all'estero;
- prestazioni di trasporto oltre confine;
- prestazioni di servizi a destinatari con sede o domicilio all'estero.



Per contro, se i beni e le prestazioni di servizi servono per fornire prestazioni escluse dall'imposta, su questi beni e prestazioni di servizi non è ammessa alcuna deduzione dell'imposta precedente (esenzione impropria). Si tratta, ad esempio, di servizi offerti nei settori della sanità, dell'istruzione, della cultura, dello sport, delle banche e delle assicurazioni, nonché nel campo della locazione e vendita di beni immobili.

8.2.1.3 Aliquote d'imposta

Aliquota normale

L'aliquota normale ammonta al **7,7 %** (8,1 % da gennaio 2024).

Aliquota speciale

Le prestazioni che prevedono pernottamento con prima colazione del settore alberghiero e para-alberghiero (ad es. locazione di appartamenti di vacanza) soggiacciono all'aliquota del **3,7 %** (3,8 % da gennaio 2024).

Aliquota ridotta

Per determinate categorie di beni e prestazioni di servizi è applicabile l'aliquota ridotta pari al **2,5 %** (2,6 % da gennaio 2024), in particolare per:

- alimenti, fatta eccezione per le bevande alcoliche, secondo la legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso del 20 giugno 2014 (LDerr); l'aliquota normale è invece applicabile ad alimenti offerti nell'ambito di prestazioni della ristorazione;
- bestiame, pollame, pesci;
- sementi, piante vive, fiori recisi;
- cereali;
- mangime per animali e concimi;;
- medicinali;
- giornali, riviste, libri e altri stampati senza carattere pubblicitario definiti dal Consiglio federale;
- prestazioni di servizi delle società di radio e televisione (eccezione: l'aliquota normale è applicata alle prestazioni aventi carattere commerciale).

Contribuenti con una cifra d'affari annua fino a 5 005 000 franchi e un debito fiscale annuo massimo di 103 000 franchi possono optare per un rendiconto semplificato. Il debito fiscale annuo viene calcolato moltiplicando la cifra d'affari lorda imponibile complessiva (IVA inclusa) per la cosiddetta **aliquota saldo** applicabile al corrispondente settore di attività.

L'utilizzo di queste aliquote saldo – che sono sempre inferiori all'aliquota dell'imposta secondo art. 25 LIVA – consente di evitare l'accertamento dell'imposta precedente deducibile dall'imposta dovuta sulle cifre d'affari poiché le aliquote saldo tengono già conto dell'incidenza dell'imposta precedente (ad es. l'aliquota saldo per architetti è pari al 5,9 % mentre quella per le panetterie ammonta allo 0,6 %).

Le tariffe dell'IVA dei Paesi confinanti ammontano in percentuale a (stato al 1° gennaio 2021):

Germania	19 / 7
Francia	20 / 10 / 5,5 / 2,1
Austria	20 / 13 / 19
Italia	22 / 10 / 5 / 4

Le aliquote saldo servono unicamente per il calcolo dell'imposta ai fini del rendiconto per l'AFC. Nei confronti dei destinatari delle prestazioni devono per contro essere applicate le aliquote del 7,7 %, del 3,7 % o del 2,5 % (8,1 %, 3,8 % et 2,6 % da 2024) previste dalla legge.

8.2.1.4 Riscossione dell'imposta

L'AFC è competente per la determinazione e la riscossione dell'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero e dell'imposta sull'acquisto.

Per contro, la riscossione dell'imposta sull'importazione di beni rientra nel settore di competenza dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

8.2.1.5 Destinazione vincolata di una quota delle entrate

Conformemente alle vigenti disposizioni costituzionali (art. 130 Cost. nonché art. 196 n. 14 delle relative disposizioni transitorie), poco meno del 20 % del gettito dell'IVA è vincolato per il finanziamento dell'AVS, di grandi progetti ferroviari e della riduzione dei premi dell'assicurazione malattie. Non confluiscono dunque nella cassa generale della Confederazione:

- il gettito di un punto percentuale (1 % dell'aliquota normale, 0,5 % dell'aliquota speciale per prestazioni alberghiere e 0,3 % dell'aliquota ridotta) è destinato all'AVS;
- il gettito di 0,2 punti percentuali è impiegato per il finanziamento di grandi progetti ferroviari;
- del restante importo viene impiegato il 5 % per la riduzione dei premi dell'assicurazione malattie a favore delle classi di reddito inferiori.

Nel 2022, il gettito fiscale lordo conseguito con l'IVA è ammontato a circa 24,7 miliardi di franchi.

8.2.2 Imposta preventiva

L'imposta preventiva è **riscossa alla fonte** – cioè presso il debitore della prestazione imponibile (soggetto fiscale) – dalla Confederazione. Essa viene riscossa sui redditi dei capitali mobili (in particolare su interessi e dividendi), sulle vincite realizzate in Svizzera ai giochi in denaro come pure ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite e su determinate prestazioni d'assicurazione (oggetto fiscale). Per l'applicazione dell'imposta alla fonte, il debitore della prestazione imponibile deve essere un cittadino svizzero. Questa imposta vuole indurre i beneficiari di tali prestazioni imponibili a dichiarare alle autorità fiscali competenti i loro redditi e i loro proventi della sostanza mobiliare che sottostanno all'imposta preventiva nonché il patrimonio che ha generato le vincite imponibili (**funzione di garanzia** dell'imposta preventiva). Questa imposta mira quindi principalmente ad arginare il fenomeno della frode fiscale.

Basi giuridiche


Art. 132 cpv. 2 Cost.

Legge federale sull'imposta preventiva del 13 ottobre 1965 (LIP)



A determinate condizioni, l'imposta preventiva può essere **rimborzata** o **compensata** con le imposte cantonali e comunali dovute. Pertanto non costituisce un onere definitivo per i beneficiari della prestazione imponibile domiciliati in Svizzera che dichiarano correttamente il loro reddito e la loro sostanza.

Il meccanismo dell'imposta preventiva può essere rappresentato graficamente come segue, proponendo l'esempio del pagamento di interessi a favore di una persona fisica domiciliata in Svizzera:



L'imposta preventiva è un'**imposta reale**, riferita all'oggetto, in quanto viene riscossa qualunque sia la capacità economica del beneficiario della prestazione imponibile.

L'**aliquota d'imposta** ammonta:

- al **35 %** per i redditi di capitali mobile e le vincite ai giochi in denaro come pure ad alcuni giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite;
- al **15 %** per le rendite vitalizie e le pensioni, e
- all'**8 %** per le altre prestazioni d'assicurazione.

È **soggetto all'imposta il debitore** della prestazione imponibile con sede o domicilio in Svizzera (per esempio, la società anonima per i dividendi distribuiti, la banca per gli interessi pagati sui depositi di risparmio o la compagnia di assicurazione per le prestazioni assicurative versate). Il debitore deve riscuotere l'imposta preventiva sulla prestazione imponibile e trasferire **imperativamente** l'onere fiscale al suo beneficiario (p. es. il titolare del conto), riducendo la prestazione in misura corrispondente. In alcuni casi è possibile sostituire, completamente o parzialmente, il versamento con una **dichiarazione**.

Il debitore dell'imposta deve annunciarsi spontaneamente all'AFC, presentare i rendiconti e i giustificativi richiesti e, in pari tempo, pagare l'imposta dovuta (principio dell'autodichiarazione).

Sulle imposte non ancora pagate dopo la loro esigibilità è riscosso, senza diffida, un interesse di mora previsto dalla legge. Il tasso d'interesse ammonta al 4 % per gli importi dell'imposta preventiva dovuti dal 1° gennaio 2022.

Il **rimborso** dell'imposta preventiva è accordato, su richiesta, nel modo seguente:

- alle **persone fisiche domiciliate in Svizzera**, sempre che nella dichiarazione d'imposta determinante per l'imposta cantonale e comunale abbiano presentato correttamente i valori patrimoniali e i relativi redditi. Il rimborso alle persone fisiche è effettuato dai Cantoni, solitamente mediante compensazione con l'imposta cantonale dovuta;
- alle **persone giuridiche che hanno sede in Svizzera**, a condizione che abbiano regolarmente contabilizzato come redditi, in particolare, i proventi soggetti all'imposta preventiva. Le persone giuridiche ricevono il rimborso dall'AFC.

Il beneficiario della prestazione imponibile deve presentare una domanda di rimborso dell'imposta preventiva **nei tre anni** successivi alla fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile.

Se le predette condizioni preliminari non sono soddisfatte, il diritto al rimborso non sorge o il diritto esistente **decade**. Il rimborso non è inoltre ammesso nei casi in cui rappresenterebbe un'elusione fiscale.

Il beneficiario della prestazione imponibile che non esercita il suo diritto al rimborso o che lo perde perché ha violato gli obblighi fiscali che gli incombono, non è esonerato dall'obbligo di dichiarare i rendimenti e di versare l'imposta diretta sulla sostanza e sul reddito corrispondenti. L'imposta preventiva non è quindi una compensazione dell'imposta ordinaria.

Per i **beneficiari della prestazione imponibile domiciliati all'estero** l'imposta preventiva costituisce fondamentalmente un'imposizione definitiva. Solo le persone il cui Stato di domicilio ha concluso con la Svizzera una **convenzione per evitare la doppia imposizione (CDI)** possono beneficiare, a seconda di quanto previsto dalla relativa convenzione, del rimborso parziale o totale dell'imposta preventiva, sempre che adempiano le condizioni elencate nella convenzione.

In determinate situazioni, elencate esaustivamente nella LIP e nell'ordinanza sull'imposta preventiva del 19 dicembre 1966 (OI-Prev), il contribuente può adempiere al suo obbligo fiscale, completamente o parzialmente, per mezzo della **dichiarazione** della prestazione imponibile invece del pagamento dell'imposta. In questi casi la procedura di rimborso viene meno. Lo stesso vale, a determinate condizioni, per i destinatari di prestazioni imponibili domiciliati all'estero (determinate società) il cui Stato di domicilio ha concluso una CDI con la Svizzera.

Nel 2022, il gettito lordo complessivo dell'imposta preventiva è ammontato a circa 3,9 miliardi di franchi (compresa la quota del 10 % spettante ai Cantoni).

Basi giuridiche

Art. 132 cpv. 1 Cost.

Legge federale sulle tasse di bollo del 27 giugno 1973 (LTB)

8.2.3 Tasse di bollo federali

Le tasse di bollo federali sono imposte riscosse dalla Confederazione su determinate operazioni giuridiche e di capitali. Vengono prelevate in relazione alla costituzione di diritti di partecipazione (tassa d'emissione), al commercio di titoli (tassa di negoziazione) e al pagamento di determinati premi di assicurazione (tassa sui premi di assicurazione). Il termine «tasse di bollo» deve quindi essere inteso storicamente e non si riferisce (più) ai documenti muniti di timbro o marche da bollo.

8.2.3.1 Tassa d'emissione

La tassa d'emissione è riscossa in particolare sull'**emissione di diritti di partecipazione svizzeri**. La tassa ha come oggetto l'emissione e l'aumento a titolo oneroso o gratuito del valore nominale di diritti di partecipazione in forma di azioni di società anonime svizzere, di quote sociali di società a garanzia limitata svizzere, di quote sociali di società cooperative svizzere, di buoni di godimento e di buoni di partecipazione di società e cooperative svizzere o di imprese commerciali svizzere di diritto pubblico.

La tassa d'emissione ammonta all'**1 %** dell'importo confluito alla società di capitali o alla cooperativa come corrispettivo dei diritti di partecipazione, ma almeno al suo valore nominale. In caso di costituzione o di aumento del capitale di una società, per i diritti di partecipazione emessi a titolo oneroso è generalmente applicato un limite d'esenzione di 1 milione di franchi. La società o la cooperativa svizzera (soggetto fiscale) è soggetta alla tassa d'emissione di diritti di partecipazione.

Non soggiacciono alla tassa di emissione in particolare la costituzione o l'aumento di diritti di partecipazione in relazione a fusioni, trasformazioni o scissioni di società di capitali o di società cooperative nonché il trasferimento di sede di una società estera in Svizzera. Al fine di rafforzare la stabilità del settore finanziario, una parte del capitale sociale e del capitale di conversione è pure esentata dalla tassa di bollo.

Nel 2022, il gettito lordo della tassa d'emissione è stato di circa 262 milioni di franchi.

8.2.3.2 Tassa di negoziazione

La tassa di negoziazione è riscossa sulla compravendita o su analoghi trasferimenti a titolo oneroso della proprietà di titoli svizzeri ed esteri operati da negoziatori di titoli svizzeri.

In particolare, sono soggetti alla tassa di negoziazione i seguenti **documenti imponibili**: azioni e obbligazioni svizzere ed estere, quote sociali di Sagl e quote sociali di società cooperative emesse da un cittadino svizzero, buoni di partecipazione e buoni di godimento, nonché quote di investimenti collettivi di capitali svizzeri ed esteri.

La tassa ammonta:

- all'1,5‰ per i titoli svizzeri; e
- al 3‰ per i titoli emessi all'estero.

Essa è calcolata sul controvalore, vale a dire sul prezzo pagato al momento dell'acquisto o della vendita di un titolo.

Nel 2022, il gettito lordo della tassa di negoziazione è stato di circa 1,45 miliardi di franchi.

Allo scopo di salvaguardare l'attrattiva della piazza finanziaria svizzera nonostante l'internazionalizzazione del commercio di titoli e la crescente concorrenza delle borse estere, le disposizioni legali riguardanti l'oggetto della tassa di negoziazione nonché le eccezioni ed esenzioni sono state riviste più volte.

Dalla tassa di negoziazione sono in particolare escluse le transazioni seguenti:

- l'emissione di titoli (eccettuate le quote di fondi esteri);⁹
- il commercio di diritti d'opzione e di opzioni;
- il commercio di titoli del mercato monetario;
- le operazioni riguardanti lo stock commerciale di un negoziatore professionale;
- il commercio per conto di fondi di investimento svizzeri ed esteri.

L'**obbligo fiscale** incombe al **negoziatore svizzero di titoli** che partecipa all'operazione imponibile in veste di contraente o di mediatore. Questo include, oltre alle banche e le società finanziarie di carattere bancario a norma della legge federale sulle banche e le casse di risparmio dell' 8 novembre 1934 (LBCR), in particolare la Banca nazionale svizzera nonché i consulenti in investimenti e gli amministratori di patrimoni.

Sono parimenti considerati negoziatori di titoli gli istituti svizzeri di previdenza professionale (ad es. casse pensioni) e vincolata, gli enti nazionali pubblici (Confederazione, Cantoni e Comuni con i loro istituti) nel cui bilancio o conto economico figurano titoli imponibili che ammontano a più di 10 milioni di franchi, nonché gli istituti svizzeri delle assicurazioni sociali (ad es. fondo di compensazione dell'AVS).

In caso di mediazione, il negoziatore di titoli deve la metà della tassa per ogni contraente che non gli dimostra di essere registrato come negoziatore di titoli o investitore esentato.

Se il negoziatore svizzero di titoli agisce nel quadro della gestione della sua sostanza fissa per proprio conto egli deve, quale contraente, metà della tassa per se stesso e l'altra metà per la controparte se quest'ultima non prova di essere registrata come negoziatore di titoli o investitore esentato.

⁹ In questo modo si evita la cumolazione delle tasse di emissione e di negoziazione.

8.2.3.3 Tassa sui premi d'assicurazione

La tassa sui premi d'assicurazione ha per oggetto in particolare i **pagamenti di premi** per le assicurazioni sulla vita con premio unico e riscattabili stipulate da svizzeri, per l'assicurazione di responsabilità civile, l'assicurazione contro l'incendio, l'assicurazione casco e l'assicurazione economia domestica.

La tassa è calcolata sul premio d'assicurazione e ammonta di regola al **5 %**. Sono eccettuate le assicurazioni sulla vita riscattabili finanziate con premio unico per le quali la tassa ammonta al **2,5 %**..

L'obbligo fiscale incombe di regola all'assicuratore svizzero. Se l'assicurazione è stata conclusa con un assicuratore estero, è assoggettato alla tassa l'assicurato.

Non soggiacciono alla tassa in particolare le assicurazioni di persone, ossia le assicurazioni sulla vita con pagamenti periodici dei premi nonché le assicurazioni contro le malattie e gli infortuni, le assicurazioni per l'invalidità e le assicurazioni contro la disoccupazione.

Nel 2022 il gettito lordo della tassa sui premi d'assicurazione è ammontato a circa 770 milioni di franchi.

8.2.3.4 Riscossione della tassa

Per tutte le tasse di bollo federali, il debitore della tassa deve annunciarsi spontaneamente all'AFC, presentare i rendiconti e i giustificativi richiesti nel momento in cui sorge il debito fiscale e pagare la tassa dovuta entro i termini previsti dalla legge (principio dell'autodichiarazione).

La legge prevede un interesse di mora dovuto senza diffida sulle imposte non ancora pagate dopo la loro scadenza. Il tasso d'interesse ammonta al 4 % per le tasse di bollo federali dovuti dal 1° gennaio 2022.

L'addossamento a terzi delle tasse di bollo non è prescritto ma nemmeno vietato dalla legge. I contribuenti sono dunque liberi di decidere se sopportare essi stessi queste tasse o se addossarle ad altre persone (per esempio all'assicurato). Tuttavia, nella pratica, le tasse vengono in linea di principio trasferite.

8.2.4 Imposte speciali sul consumo

Le imposte speciali sul consumo prelevate dalla Confederazione comprendono l'imposta sul tabacco, l'imposta sulla birra, l'imposta sugli oli minerali, l'imposta sugli autoveicoli e l'imposta sulle bevande distillate.

8.2.4.1 Imposta sul tabacco

Oggetto di questa imposta sono i tabacchi manufatti fabbricati industrialmente in Svizzera e pronti al consumo, i tabacchi manufatti importati nonché i prodotti di sostituzione.

Per i tabacchi manufatti fabbricati in Svizzera e pronti al consumo sono soggetti all'imposta i fabbricanti, mentre per i prodotti importati lo sono i debitori dei dazi doganali.

Basi giuridiche

Art. 131 cpv. 1 lett. a Cost.

Legge federale sull'imposizione del tabacco del 21 marzo 1969 (LImT)

Ordinanza sull'imposizione del tabacco del 14 ottobre 2009 (OLmT)



Le aliquote sono le seguenti:

- per le **sigarette** l'imposta è calcolata al pezzo e in percentuale del prezzo di vendita al minuto. Essa ammonta a 11,83 centesimi al pezzo e al 25 % del prezzo di vendita al minuto, ma almeno a 21,210 centesimi al pezzo;
- per i **sigari** l'imposta ammonta a 0,56 centesimi al pezzo e all'1 % del prezzo di vendita al minuto;
- per il **tabacco tranciato fine** e il **tabacco per pipe ad acqua** l'imposta ammonta a 38 franchi al chilogrammo più il 25 % del prezzo di vendita al minuto, ma almeno a 80 franchi al chilogrammo (peso effettivo);
- per il **tabacco da fumo diverso dal tabacco tranciato fine**, l'imposta ammonta al 12 % del prezzo di vendita al minuto;
- per il **tabacco da fiuto o da masticare** l'imposta ammonta al 6 % del prezzo di vendita al minuto.

Per un pacchetto di sigarette venduto al prezzo di 9,00 franchi, l'imposta complessiva ammonta a 5,312 franchi. Essa si compone di 4,617 franchi di imposta sul tabacco, dell'IVA (pari all'7,7 % del prezzo di vendita, ovvero 0,643 franchi) e di diversi altri tributi (pari a 0,052 franchi).

L'imposta è riscossa dall'UDSC. Per le merci prodotte in Svizzera è stabilita secondo il principio dell'autodichiarazione, mentre per i prodotti importati è fissata secondo le vigenti prescrizioni doganali.

Le entrate complessive dell'imposta sul tabacco (ca. 2,03 mia. di franchi nel 2022) sono imperativamente **vincolate al cofinanziamento dell'AVS/AI**.

8.2.4.2 Imposta sulla birra

Basi giuridiche

Art. 131 cpv. 1 lett. c Cost.

Legge federale sull'imposizione della birra del 6 ottobre 2006 (LIB)

Ordinanza sull'imposizione della birra del 15 giugno 2007 (Olbir)

Sono **soggetti all'imposta** i fabbricanti (birrerie) per la birra fabbricata sul territorio doganale svizzero, rispettivamente il debitore del dazio doganale per la birra importata.



L'imposta sulla birra è calcolata per ettolitro e in base al tenore di mosto iniziale, espresso in gradi Plato.

L'imposta ammonta a:

- 16.88 franchi per ettolitro per la **birra leggera** (fino a 10,0 gradi Plato);
- 25.32 franchi per ettolitro per la **birra normale** e la **birra speciale** (da 10,1 a 14,0 gradi Plato);
- 33.76 franchi per ettolitro per la **birra forte** (da 14,1 gradi Plato).

La birra il cui tenore alcolico non supera lo 0,5 % del volume (birra senz'alcol) è esente dall'imposta.

L'aliquota d'imposta applicabile alla birra fabbricata mediante ammostatura in stabilimenti di fabbricazione autonomi la cui produzione annua è inferiore a 55 000 ettolitri viene **ridotta** come segue:

- al 90 %, se la produzione annua è di 45 000 ettolitri;
- all'80 %, se la produzione annua è di 35 000 ettolitri;
- al 70 %, se la produzione annua è di 25 000 ettolitri;
- al 60 %, se la produzione annua non è superiore a 15 000 ettolitri.

L'imposta è riscossa dall'UDSC. Per la birra indigena essa è stabilita sulla base dell'autodichiarazione, mentre per quella importata essa è dovuta conformemente alle disposizioni applicabili in materia doganale. Nel 2022 il gettito dell'imposta sulla birra è ammontato a circa 115 milioni di franchi.

8.2.4.3 Imposta sugli oli minerali

Questa speciale imposta sul consumo comprende:

- un'imposta sugli oli minerali gravante il petrolio, altri oli minerali, il gas naturale e i prodotti ottenuti dalla loro lavorazione nonché i carburanti;
- un supplemento d'imposta sugli oli minerali gravante i carburanti.

L'obbligo fiscale grava il momento della messa in commercio, e il commerciante riversa l'imposta sul consumatore tramite il prezzo del prodotto. L'imposta sugli oli minerali varia a seconda del prodotto e dell'uso cui è destinato (carburante, combustibile, scopi tecnici). Attualmente, l'onere fiscale ammonta, per litro, a:

- 76,82 centesimi per la **benzina per automobili** (compreso il supplemento fiscale sugli oli minerali di 31,52 cts. al litro);
- 79,57 centesimi per l'**olio diesel** (compreso il supplemento fiscale sugli oli minerali di 31,46 cts. al litro) e
- 0,3 centesimi per l'**olio da riscaldamento extra leggero**¹⁰.

Agevolazioni fiscali sono previste ad esempio per i carburanti usati nell'agricoltura, nella silvicoltura e per la pesca professionale o da imprese di trasporto concessionarie.

Vengono inoltre concesse agevolazioni fiscali per biocarburanti a condizione che soddisfino le esigenze ecologiche e sociali stabilite dal Consiglio federale.

Nel 2022 ai consumatori sono stati addossati 2,52 miliardi di franchi a titolo d'imposta sugli oli minerali e 1,66 miliardi di franchi quale supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti, per un importo complessivo di circa 4,18 miliardi di franchi. Con una parte delle entrate nette (ca. 3,09 mia. di fr.) provenienti dall'imposta sugli oli minerali gravante i carburanti, la Confederazione finanzia una parte delle sue spese relative al traffico stradale e aereo. I rimanenti proventi netti (ca. 1,09 mia. di fr.) sono destinati a spese generali del bilancio federale.

Basi giuridiche

Art. 131 cpv. 1 lett. e, e al.2 Cost.

Legge federale sull'imposizione degli oli minerali del 21 giugno 1996 (LIOM)

¹⁰ L'olio da riscaldamento extra leggero è soggetto ad un'ulteriore tassa sul CO₂ di 31,80 centesimi al litro.

Basi giuridiche

Art. 131 cpv. 1 lett. d Cost

Legge federale sull'imposizione degli autoveicoli del 21 giugno 1996 (LIAut)

Ordinanza sull'imposizione degli autoveicoli del 20 novembre 1996 (OIAut)

L'imposta sugli autoveicoli ha sostituito i precedenti dazi riscossi sugli autoveicoli e sulle loro parti.

Basi giuridiche

Art. 131 cpv. 1 lett. b Cost.

Legge federale sulle bevande distillate del 21 giugno 1932 (LAlc)

Ordinanza sull'alcol del 15 settembre 2017 (OAlc)

8.2.4.4 Imposta sugli autoveicoli

L'UDSC riscuote sul valore di autoveicoli all'atto della loro importazione e fabbricazione in Svizzera un'imposta pari al 4 %.

Ai sensi della legge sono considerati autoveicoli i veicoli per il trasporto di persone e di merci di peso unitario non eccedente 1600 kg e le autovetture. Vista l'esiguità della produzione nazionale, le entrate provengono quasi esclusivamente dall'importazione (ca. 331 mio. di fr. nel 2022). Sono esenti dall'imposta segnatamente gli autoveicoli elettrici.

Diversamente dai dazi o da altre imposte speciali sul consumo, occorre evidenziare che l'imposta sugli autoveicoli viene riscossa anche nella enclave doganale di Samnaun.

8.2.4.5 Imposta sulle bevande spiritose

Le bevande spiritose prodotte in Svizzera o importate sono soggette alla cosiddetta imposta sulle bevande spiritose.

Sono esenti da tale imposta le bevande spiritose destinate esclusivamente al fabbisogno personale dei produttori agricoli. Nell'ambito del traffico turistico, le persone che hanno compiuto 17 anni possono inoltre importare in esenzione da imposta e dazi cinque litri di alcol fino al 18 % del volume compreso e un litro oltre il 18 % del volume.



Le bevande spiritose indigene e importate sottostanno alla **stessa aliquota unitaria d'imposizione**. Quest'imposta ammonta a **29 franchi per litro** anidro di alcol. Essa è ridotta del 50 % per:

- i vini di frutta, di bacche o di altre materie prime con un tenore alcolico superiore al 15 % del volume, fino a un massimo del 22 % del volume, nonché i vini naturali di uve fresche con un tenore alcolico superiore al 18 % del volume, fino a un massimo del 22 % del volume;
- le specialità di vino, i vini dolci e le mistelle con un tenore alcolico massimo del 22 % del volume;
- i vermut e altri vini di uve fresche aromatizzati con piante o altre sostanze con un tenore alcolico massimo del 22 % del volume.

Sugli alcopop viene prelevata una tassa speciale di 116 franchi per litro di alcol anidro (aumento del 300 % dell'aliquota).

Viene accordata un'agevolazione fiscale del 30 % ai piccoli produttori per i primi 30 litri di alcol anidro all'anno, a condizione che le materie prime provengano esclusivamente dai poderi del produttore o quest'ultimo le abbia raccolte allo stato selvatico.

Le bevande spiritose indigene e importate possono essere gestite in sospensione d'imposta all'interno di un deposito fiscale. L'imposta sulle bevande spiritose è dovuta al momento in cui le bevande spiritose escono dal deposito fiscale e non già al momento della produzione o dell'importazione.

L'imposta è riscossa dall'UDSC. Per i beni prodotti in Svizzera, l'imposta viene pagata secondo il principio dell'autodichiarazione. Per i prodotti importati si applica la procedura dei dazi doganali.

Nel 2022 l'utile fiscale netto ammontava a quasi 279 milioni di franchi. Il 90 % di questo importo è versato alle assicurazioni sociali AVS e AI. I Cantoni ricevono il restante 10 %. Essi sono tenuti a utilizzare questi fondi per combattere le cause e gli effetti dell'abuso di sostanze che portano alla dipendenza (decima alcolica).

8.3 Dazi e tributi doganali

Basi giuridiche

Art. 133 Cost.

Legge sulle dogane del 18 marzo 2005 (LD)

Legge sulla tariffa delle dogane del 9 ottobre 1986 (LTD)


8.3.1 Considerazioni generali

Per quanto concerne i dazi, il processo d'imposizione nasce all'atto in cui la merce varca il confine. L'obbligo doganale sorge quindi anche se la merce non viene immessa in consumo, ma è, ad esempio, riesportata. Dal punto di vista del diritto fiscale, i dazi costituiscono quindi una **tassa sugli scambi economici**.

Secondo l'art. 133 Cost., la Confederazione può percepire dazi e altri tributi sul traffico transfrontaliero delle merci. Le particolarità sono menzionate nella «Tariffa delle dogane» (allegata alla LTD).

Le aliquote sono quasi tutte determinate in base al peso (ad es. X fr. per 100 kg di peso lordo).

Il prodotto dei dazi è devoluto alla Cassa federale e nel 2022 è ammontato a circa 1,22 miliardi di franchi.



8.3.2 Dazi all'importazione

8.3.2.1 Tariffa d'uso

Lo **schema tariffale** si fonda sull'appendice della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci.

La tariffa doganale contiene circa 8850 voci tariffali e le aliquote della tariffa generale le quali – fatte salve singole eccezioni – sono vincolate dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 30 ottobre 1947 (AGTC, GATT in inglese). Dal 1° luglio 1995, con l'entrata in vigore per la Svizzera dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), le aliquote di dazio costituiscono il più importante strumento di protezione dei prodotti agricoli dalla concorrenza rappresentata dai prodotti d'importazione, poiché la maggior parte dei tributi riscossi all'importazione è stata trasformata in dazi.

Le aliquote di dazio della tariffa d'uso impiegate nella prassi risultano da deroghe alla tariffa generale stabilite in accordi internazionali o in modo autonomo. La tariffa d'uso è pubblicata dall'UDSC (tariffa doganale elettronica *Tares*).

Il GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) è un accordo multilaterale di libero scambio firmato nel 1947 da 23 Paesi al fine di armonizzare le loro politiche doganali e abbattere gli ostacoli al commercio. La Svizzera vi ha aderito nel 1966. Pur non essendo formalmente un'organizzazione internazionale, il GATT è stato l'unico organismo regolatore del commercio mondiale fino all'istituzione dell'OMC nel 1995.

8.3.2.2 Preferenze doganali

La Svizzera ha concluso **accordi di libero scambio** con diversi Stati e gruppi di Stati, come ad esempio la Convenzione AELS oppure l'Accordo di libero scambio Svizzera-UE. Una panoramica completa è proposta sul sito Internet www.seco.admin.ch → Politica esterna e cooperazione economica → Relazioni economiche → Accordi di libero scambio → Partner di libero scambio della Svizzera.

Preferenze doganali sono accordate unilateralmente anche ai Paesi in via di sviluppo.

Una merce può fruire di preferenze doganali (franchigia o riduzione di dazio) soltanto se adempie alle disposizioni contrattuali in materia di origine previste dal rispettivo accordo di libero scambio o alle disposizioni dell'ordinanza sulle regole d'origine e se viene presentata una prova dell'origine valida.

8.3.2.3 Elementi tariffali mobili

Per compensare lo svantaggio rappresentato dai prezzi elevati delle derrate alimentari dell'industria svizzera sul mercato interno, vengono riscossi cosiddetti elementi tariffali mobili sull'importazione di determinati prodotti agricoli trasformati. Questo svantaggio deriva dal fatto che l'industria svizzera deve produrre con materie prime e manodopera più costose rispetto alla concorrenza estera. Con la riscossione di questi elementi tariffali mobili, i prezzi dei prodotti importati vengono adeguati al livello svizzero.

8.3.2.4 Abolizione dei dazi doganali sui prodotti industriali

Nel 2021, il Parlamento ha deciso di modificare la legge sulla tariffa delle dogane per abolire i dazi industriali e semplificare la struttura tariffaria in questo settore. La modifica entrerà in vigore il 1° gennaio 2024. Si prevede quindi che a partire dal 2024 le entrate doganali della Confederazione si ridurranno di circa la metà rispetto agli anni precedenti. I dazi per i prodotti agricoli restano invariati.

8.4 Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (contrassegno stradale)

Introdotta nel 1985, la tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali era originariamente un forfait di 30 franchi. La riscossione della tassa all'interno della Svizzera è stata affidata ai Cantoni, mentre al confine e all'estero all'UDSC.

Nel febbraio del 1994, il Popolo e i Cantoni hanno deciso, con il 68,5 per cento dei voti, di inserire definitivamente l'articolo relativo al contrassegno nella Costituzione e di aumentare la tassa annua a 40 franchi.

La Costituzione disciplina in maniera molto sintetica la riscossione della tassa stradale. Le norme iscritte nella vecchia Costituzione sono state in gran parte abrogate e incorporate nella LUSN, entrata in vigore il 1° dicembre 2011.

La tassa viene riscossa sui veicoli a motore e i rimorchi immatricolati in Svizzera o all'estero che circolano su strade nazionali di prima o seconda classe assoggettate a tale tassa. In virtù dell'art. 3 LUSN, non viene riscossa sui veicoli assoggettati alla tassa prevista dalla legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (LTTP).

Nel 2022, il prodotto netto proveniente dal contrassegno stradale ammontava a circa 376 milioni di franchi. La Confederazione destina il prodotto netto della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali al finanziamento delle spese e dei compiti connessi alla circolazione stradale, in particolare la costruzione, la manutenzione e l'esercizio delle strade nazionali (art. 86 cpv. 3 Cost.).

9 Imposte cantonali e comunali

Come già accennato, i **Cantoni** sono autorizzati a prelevare tutte le imposte che non competono in modo esclusivo alla Confederazione.

26 Cantoni	
Imposte sul reddito e sulla sostanza e altre imposte dirette	Imposte sul possesso e sulla spesa
Imposta sul reddito e sulla sostanza	Imposta di circolazione Tassa sui cani
Imposta personale, pro capite o pro economia domestica	Imposta sugli spettacoli
Imposta sull'utile e sul capitale	Imposta di bollo cantonale
Imposta sulle successioni e donazioni	Tassa sulle lotterie e manifestazioni analoghe
Imposta sulle vincite ai giochi in denaro	Canoni per i diritti d'acqua
Imposta sugli utili immobiliari	Altre imposte
Imposta immobiliare	
Tassa sul trasferimento di proprietà	
Tassa cantonale sulle case da gioco	
Altre imposte	

Basi giuridiche

26 legislazioni fiscali cantonali, diversi regolamenti comunali, legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; cfr. il capitolo sull'armonizzazione fiscale al n. 7.4.)

I **Comuni** possono invece riscuotere imposte solo entro i limiti dell'autorizzazione accordata loro dal Cantone (sovranità fiscale delegata). Nella maggior parte dei casi i Comuni prelevano le loro imposte sotto forma di supplementi all'imposta cantonale (coefficiente d'imposta comunale, moltiplicatore) o partecipando al gettito fiscale cantonale.

La città di Basilea non riscuote nessuna imposta comunale, poiché il diritto di prelevare le imposte spetta unicamente al Cantone e poiché l'imposta comunale è già compresa nell'imposta cantonale. Per contro, i Comuni di Bettingen e Riehen prelevano l'imposta comunale sul reddito, sulla sostanza nonché sugli utili da sostanza immobiliare a complemento dell'imposta cantonale. Dal periodo fiscale 2017 la quota cantonale ammonta al 50 %. Ciò significa che i Comuni hanno la possibilità di determinare autonomamente il coefficiente nel quadro dell'aliquota comunale del 50 %.

Il Cantone riscuote quindi dagli abitanti di questi due Comuni soltanto il 50% delle imposte cantonali sul reddito, sulla sostanza e sugli utili da sostanza immobiliare (aliquota cantonale).

Dal 1° gennaio 2020 il Cantone riscuote le imposte comunali del Comune di Bettingen, mentre il Comune di Riehen continua a prelevare le proprie imposte autonomamente.

In alcuni Cantoni le imposte prelevate dai Comuni sono disciplinate nei regolamenti comunali mentre altri Cantoni le prevedono nelle leggi cantonali.

Nella legge sulle imposte dirette del Cantone UR sono previste diverse aliquote per il Cantone, i Comuni e i Comuni parrocchiali. Inoltre queste tre autorità fiscali fissano annualmente il moltiplicatore d'imposta.

Nel Cantone SZ, oltre ai comuni, i circondari hanno una propria sovranità fiscale e applicano quindi un proprio moltiplicatore d'imposta annuo.

2130 Comuni	
Imposte sul reddito e sulla sostanza e altre imposte dirette	Imposte sul possesso e sulla spesa
Imposta sul reddito e sulla sostanza	Imposta sui cani Imposta sugli spettacoli
Imposta personale, pro capite o pro economia domestica	Altre imposte
Imposta sull'utile e sul capitale	
Imposta sulle successioni e donazioni	
Imposta sulle vincite ai giochi in denaro	
Imposta sugli utili immobiliari	
Imposta immobiliare	
Tassa sul trasferimento di proprietà	
Tassa professionale	
Altre imposte	

Il Cantone VD non preleva un'imposta di culto separata, poiché le spese di culto sono considerate nel preventivo del Cantone.

Nel Cantone VS, dove queste spese sono incluse nel preventivo del Comune, l'imposta di culto è riscossa solo in alcuni Comuni.

Per le persone fisiche il pagamento di quest'imposta è facoltativa nei Cantoni TI, NE e GE.

Per le persone giuridiche questo contributo è facoltativo nei Cantoni TI e NE. I Cantoni BS, SH, AR, SG, AG e GE non prelevano alcuna imposta di culto presso le persone giuridiche.

In quasi tutti i Cantoni i **Comuni parrocchiali** delle tre Chiese nazionali (protestante, cattolica romana e – se rappresentata – cattolica cristiana) prelevano un'imposta di culto presso i loro membri e nella maggior parte dei casi anche presso le persone giuridiche assoggettate nel Cantone.

A prima vista l'elevato numero di imposte prelevate in Svizzera può forse sorprendere. Se si effettua però un confronto con altri Stati esteri, la Svizzera non si distingue affatto per la quantità di imposte riscosse. La sua peculiarità, per causa del federalismo, è costituita dalla mancanza di una regolamentazione legale uniforme, soprattutto per le imposte dirette.

9.1 Imposte sul reddito e sulla sostanza nonché altre imposte dirette

9.1.1 Osservazioni introduttive

Le imposte sul reddito e sulla sostanza sono **prelevate periodicamente**, ragion per cui la loro riscossione necessita una delimitazione temporale. Il **periodo fiscale** costituisce il lasso di tempo per il quale è dovuta l'imposta. Ai fini del calcolo e dell'imposizione dell'imposta riveste inoltre importanza il **periodo di computo** (periodo in cui è conseguito il reddito determinante per il calcolo dell'imposta). Il calcolo della sostanza si basa sul valore attribuito a una certa «**data di riferimento**» (31.12).

Tutti i Cantoni determinano l'imposta in base al **sistema postnumerando** con imposizione annua, il quale prende in considerazione il **reddito effettivamente conseguito**. Il periodo di computo coincide quindi con il periodo fiscale (anno fiscale).

Di regola queste imposte sono accertate **annualmente** sulla base di una **dichiarazione d'imposta** che il contribuente deve compilare e ritornare all'Amministrazione delle contribuzioni.

Nella maggior parte dei Cantoni il computo dell'imposta avviene in due fasi, vale a dire attraverso l'**aliquota d'imposta** fissata dalla legge e il **coefficiente** stabilito periodicamente.

Le legislazioni tributarie di tali Cantoni contengono soltanto la cosiddetta **tariffa di base dell'imposta** (chiamata anche «imposta cantonale semplice»). L'imposta cantonale o comunale effettivamente dovuta si ottiene moltiplicando questa imposta semplice per un determinato coefficiente, il moltiplicatore, generalmente fissato ogni anno dal Legislativo.

In materia di imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche, i Comuni ricorrono di solito alle stesse basi di calcolo e alla stessa tariffa applicate dal rispettivo Cantone.

I Comuni prelevano le loro imposte quale multiplo (espresso in termini assoluti o in percento) della tariffa cantonale di base o come percentuale dell'imposta cantonale effettivamente dovuta.

Salvo rare eccezioni questo modo di procedere vale anche per le imposte comunali sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche.

9.1.2 Imposta sul reddito delle persone fisiche

Tutti i Cantoni e Comuni applicano oggi il sistema dell'imposta generale sul reddito con un'imposta complementare sulla sostanza. Per la sua struttura, l'imposta sul reddito è simile all'IFD delle persone fisiche.

In tutti i Cantoni è tassato il **reddito complessivo**, in genere senza distinzione dei singoli elementi che lo compongono né della loro fonte.¹¹ Le persone fisiche devono quindi dichiarare il loro reddito complessivo da attività indipendente o dipendente, i guadagni accessori e i redditi sostitutivi nonché i proventi della sostanza mobiliare, dei beni immobili, ecc.

Per le persone coniugate, il sistema fiscale svizzero si fonda sul principio dell'**imposizione della famiglia** (vedi *cifra 8.1.1.1*). Pertanto i redditi dei contribuenti coniugati che vivono in comunione domestica vengono **cumulati** al pari del reddito dei figli minorenni, che viene aggiunto a quello del detentore dell'autorità parentale. È fatta eccezione per il reddito dell'attività lucrativa dei figli minorenni, tassato separatamente.



Dal reddito lordo complessivo, in tutti i Cantoni possono essere **dedotte** le **spese necessarie a conseguire il reddito** (ad es. spese professionali e per il conseguimento del reddito).

Sono inoltre concesse **deduzioni generali** (deduzioni per contributi assicurativi, premi e contributi all'AVS/AI/IPG/AD, per contributi alla previdenza professionale e individuale vincolata, per il coniuge con un reddito secondario, per interessi su debiti privati fino a un determinato importo, ecc.) nonché **deduzioni sociali** (deduzioni per coniugi, per famiglie monoparentali, per i figli, per persone bisognose a carico ecc.). L'ammontare di queste, così come la concessione di altre deduzioni, variano in modo considerevole da Cantone a Cantone.

In quasi tutti i Cantoni le tariffe dell'imposta sul reddito sono strutturate in modo progressivo¹², vale a dire che l'aliquota d'imposta cresce con l'aumentare del reddito fino a un determinato limite. La regolamentazione e le ripercussioni della progressività delle tariffe variano da Cantone a Cantone.

Tutti i Cantoni tengono conto della situazione familiare, prevedendo – in sostituzione o in aggiunta alla deduzione per coniugi – speciali sgravi per coniugi e contribuenti ad essi parificati (ad es. famiglie monoparentali, unioni domestiche registrate; vedi *allegato II*).

¹¹ Un'eccezione è costituita dall'imposizione parziale dei dividendi.

¹² Nei Cantoni UR e OW la tariffa dell'imposta sul reddito è strutturata in modo proporzionale (*Flat Rate Tax*).

9.1.2.1 Imposizione alla fonte

Tutti i Cantoni tassano alla fonte il reddito del lavoro di cittadini stranieri che non sono in possesso di un permesso di domicilio (permesso C) ma che sono domiciliati o residenti in Svizzera a fini fiscali, nonché a determinati lavoratori domiciliati all'estero.¹³

Il datore di lavoro deve dedurre detta imposta dal salario e versarla all'autorità fiscale. L'imposta alla fonte copre le imposte sul reddito della Confederazione (IFD), del Cantone e del Comune (compresa l'eventuale imposta di culto).

9.1.2.2 Imposizione secondo il dispendio

Nella maggioranza dei Cantoni, le persone fisiche senza la cittadinanza svizzera che, per la prima volta o dopo un'assenza di almeno dieci anni, acquisiscono domicilio o dimora fiscale in Svizzera senza esercitarvi attività lucrative possono pagare, invece dell'imposta sul reddito, un'imposta calcolata sul dispendio (definita più dettagliatamente dalla legge; art. 14 LIFD e art. 6 LAID). Il contribuente che desidera essere tassato sulla base del dispendio deve presentare la dichiarazione d'imposta prevista a questo scopo e fornire la prova che soddisfa le condizioni richieste.

In alcuni Cantoni sia l'imposta sul reddito sia l'imposta sulla sostanza sono calcolate secondo il dispendio. Questa imposta è di solito calcolata in base al dispendio annuo del contribuente e della sua famiglia. Essa non può però essere inferiore alle imposte accertate secondo la tariffa ordinaria sugli elementi del reddito e della sostanza di fonte svizzera nonché dei redditi da fonti estere per i quali il contribuente richiede uno sgravio parziale o totale dalle imposte estere in virtù di una CDI conclusa dalla Svizzera.

Nei Cantoni BL e SH l'imposizione secondo il dispendio è solamente possibile per l'anno d'arrivo nel Cantone e fino alla fine del periodo fiscale in corso.

Nei Cantoni ZH, BS e AR, l'imposizione secondo il dispendio è stata abolita.

9.1.3 Imposta personale, pro capite o economia domestica

Questa imposta fissa cantonale e/o comunale è dovuta nei Cantoni ZH, LU, UR¹⁴, NW, SO, SH, TI, VD, VS e GE dalle persone maggiorenni o che esercitano un'attività lucrative. Viene riscossa in modo supplementare all'imposta sul reddito e la sua aliquota è esigua.

Nel Cantone VD solo i Comuni sono autorizzati a prelevare questa imposta. Non esiste tuttavia un relativo obbligo (imposta comunale «facoltativa»).

¹³ Il Cantone GE tassa pure alla fonte il reddito di figli minorenni indipendentemente dalla loro nazionalità.

¹⁴ La tassa è percepita dai Comuni e dai Comuni parrocchiali.

9.1.4 Imposta sulla sostanza delle persone fisiche

Tutti i Cantoni e i Comuni prelevano ogni anno un'imposta sulla sostanza delle persone fisiche contemporaneamente all'imposta sul reddito (attraverso un'unica dichiarazione d'imposta). Per il calcolo dell'imposta sulla sostanza si considera il valore della sostanza in una determinata data.

Oggetto di questa imposta è di regola la **sostanza complessiva**, che comprende tutti i beni e i diritti di cui il contribuente è proprietario o usufruttuario. La sostanza è valutata generalmente al valore venale.

Nella sostanza imponibile rientrano in particolare i beni mobili (ad es. titoli, averi bancari, autoveicoli) e quelli immobili (ad es. terreni), le rendite e le assicurazioni sulla vita suscettibili di riscatto nonché la sostanza investita in un'azienda commerciale o agricola.

Il mobilio domestico e gli oggetti di uso personale non vengono tassati.



La base di calcolo per stabilire l'imposta sulla sostanza è data dalla **sostanza netta**, che corrisponde alla sostanza lorda del contribuente dopo la deduzione dei debiti complessivi comprovati.

Dalla sostanza netta si possono inoltre operare speciali **deduzioni sociali**, che differiscono da Cantone a Cantone. Alcuni Cantoni non prevedono deduzioni sociali, ma hanno un **importo minimo esente da imposta**, che può essere piuttosto alto e che varia da un Cantone all'altro.

Nella maggior parte dei casi le tariffe dell'imposta sulla sostanza sono strutturate in modo progressivo. I Cantoni LU, UR, SZ, OW, NW, GL, AI, SG e TG hanno aliquote d'imposta fisse (imposte proporzionali). Il cantone di AR applica una tariffa a due livelli e il Cantone di BL una tariffa a tre livelli.

Tenendo conto delle deduzioni concesse e degli importi minimi esenti da imposta, l'inizio dell'obbligo di imposizione sulla sostanza cambia molto da un Cantone all'altro (nel 2020, per un contribuente coniugato senza figli gli importi variavano ad es. tra 51 000 e 260 000 franchi di sostanza netta).

Per i cittadini stranieri che beneficiano dell'imposizione secondo il dispendio sono i Cantoni a determinare in che misura la stessa copre anche l'imposta sulla sostanza.

9.1.5 Imposte sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche

Come per l'IFD, anche per le imposte cantonali e comunali vale il principio secondo cui le persone giuridiche devono pagare le imposte nel luogo in cui hanno la loro sede o amministrazione effettiva o in virtù della loro appartenenza economica.

Per le società di capitali e le società cooperative quasi tutti i Cantoni e Comuni prevedono un'imposta sull'utile netto nonché un'imposta sul capitale azionario o sociale liberato e sulle riserve.

Nel Cantone UR le persone giuridiche non sono soggette a un'imposta cantonale sul capitale ma a un'imposta comunale.

Nel Cantone BS le persone giuridiche non sono soggette all'imposta comunale.

L'imposta è fissata per ogni periodo fiscale. Esso corrisponde all'esercizio commerciale.

L'imposta sull'utile netto è perlopiù fissata in modo proporzionale (aliquota fissa). L'aliquota espressa in percento dipende talvolta dall'intensità del rendimento o dalla rendita (utile in relazione a capitale e riserve):

- **imposta proporzionale:** ZH, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG (a partire dal 2024), TG, TI, VD, NE, GE e JU;
- **sistema misto** diverse aliquote vengono combinate a seconda dell'intensità del rendimento o dell'ammontare dell'utile : BE, AG (fino al 2023) e VS.

In quasi tutti i Cantoni l'**imposta sul capitale**, espressa in per mille, è **proporzionale**. Nei Cantoni GR e VS, per contro, la tariffa è leggermente progressiva (aliquota doppia).

I Cantoni possono **computare l'imposta sull'utile nell'imposta sul capitale** (art. 30 cpv. 2 LAID). Ciò significa che i contribuenti pagano solo l'importo corrispondente alla più alta delle due imposte.



La RFFA è stata accolta in occasione della votazione popolare del 19 maggio 2019. È entrata in vigore il 1° gennaio 2020 e comprende, tra l'altro, l'**abrogazione** delle norme che prevedono uno **statuto speciale cantonale** per determinate società (società *holding* e di gestione), non più accettate a livello internazionale.

Le società di capitali e le società cooperative che possiedono almeno il 10 % del capitale azionario o sociale di un'altra società oppure partecipano in ragione almeno del 10 % agli utili e alle riserve di un'altra società o i cui diritti di partecipazione hanno un valore venale di almeno un milione di franchi, beneficiano di una riduzione dell'imposta nella proporzione esistente fra il ricavo netto dei diritti di partecipazione e l'utile netto complessivo (art. 28 cpv. 1 LAID). Questa riduzione per partecipazione è concessa per evitare un'imposizione multipla nell'ambito dell'imposta sull'utile.

I Cantoni possono prevedere una riduzione dell'imposta per il capitale proprio ascrivibile a determinati diritti o mutui concessi (art. 29 cpv. 3 LAID).

Inoltre, tutti i Cantoni possono concedere per via legislativa alle **società di nuova costituzione** – che favoriscono gli interessi economici del Cantone – agevolazioni sotto forma di esenzioni temporanee, totali o parziali per un periodo massimo di dieci anni.

L'imposizione dell'utile delle **altre persone giuridiche** (associazioni, fondazioni ecc.) avviene principalmente in modo analogo a quella delle società di capitali. Spesso vengono però applicate altre tariffe.

Tutti i Cantoni tassano il capitale di queste società. Prevedono spesso tariffe o aliquote d'imposta diverse per le persone giuridiche e le persone fisiche.

9.1.5.1 Imposta minima e onere fiscale minimo

Per poter imporre anche le imprese che non mirano a realizzare utili ma che comunque rivestono una certa importanza economica, alcuni Cantoni assoggettano queste persone giuridiche a un'**imposta minima**, riscossa al posto delle imposte ordinarie sull'utile e sul capitale, se è superiore a queste ultime. Essendo un'imposta reale, è calcolata in base a fattori sostitutivi, di regola sulla proprietà fondiaria, ma anche sulla cifra d'affari o sul capitale investito.

Molti Cantoni prevedono pure un onere fiscale minimo oppure prevedono soltanto l'onere fiscale minimo. L'onere fiscale minimo non è calcolato su fattori sostitutivi, ma è riscosso quale importo determinato per legge se il pagamento dell'imposta (ordinaria) è inferiore a questo importo (a seconda del Cantone è compreso tra 100 e 900 fr. all'anno).

La Confederazione e i Cantoni ZH, BE, GL, NE, GE e JU non prevedono né l'imposta minima né l'onere fiscale minimo.

9.1.6 Imposta sulle successioni e donazioni

L'imposta sulle successioni ha come oggetto la trasmissione di beni per successione legittima nonché mediante istituzione di erede o legato.

L'imposta sulle donazioni grava le **liberalità fra vivi**, e in genere si basa sulla definizione di donazione sancita dal diritto civile.

Le imposte sulle successioni e donazioni non sono prelevate dalla Confederazione, bensì unicamente dai Cantoni. Questa competenza è concessa a volte anche ai Comuni che tuttavia nella maggior parte dei casi non prelevano direttamente questa imposta ma partecipano al gettito dell'imposta cantonale.

Nel Cantone ZG l'imposta è prelevata dal Cantone, ma il gettito va ai Comuni. Nel Cantone GR i Comuni hanno una sovranità fiscale propria.

Mentre quasi tutti i Cantoni sottopongono a imposta sia le successioni sia le donazioni, il Cantone LU non assoggetta le donazioni. Le donazioni intercorse nei cinque anni precedenti alla morte del *de cuius* sono tuttavia incluse nel calcolo dell'imposta sulle successioni.

I Cantoni SZ e OW non riscuotono imposte né sulle successioni né sulle donazioni.

In linea di principio, spetta al **Cantone** in cui il **defunto aveva il suo ultimo domicilio** riscuotere l'imposta sulle successioni di beni mobili.

Per contro, la trasmissione per eredità di beni immobili è imponibile nel **Cantone in cui si trovano** i fondi.

Le donazioni di beni mobili sono soggette all'imposta nel **Cantone** in cui il **donante** era **domiciliato** al momento della donazione, mentre le donazioni di beni immobili sono assoggettate nel Cantone in cui si trovano detti beni.

L'imposta sulle successioni è quasi ovunque **un'imposta sulle quote ereditarie**, per cui è prelevata sulla parte di ogni erede o legatario.

Nel Cantone SO, oltre all'imposta sulle quote ereditarie, è riscossa un'imposta (tassa) **sulla massa successoria** sull'insieme della sostanza non divisa della persona defunta.

In tutti i Cantoni sono di principio **assoggettati** all'imposta i **beneficiari** dei beni trasmessi per successione, liberalità o donazione. In materia di imposta sulle successioni questi sono pertanto **gli eredi e i legatari**, mentre per l'imposta sulle donazioni sono i **beneficiari della donazione**.

Le imposte sulle successioni e donazioni sono **imposte uniche**, riscosse una sola volta. Nel caso delle successioni l'imposta viene di regola calcolata sul valore della successione al momento della morte del disponente, mentre per le donazioni sul valore delle stesse al momento della devoluzione dei beni.



Di principio, per il calcolo di queste due imposte è determinante il valore venale. In alcuni Cantoni vi sono regolamentazioni derogatorie applicabili segnatamente ai titoli, agli immobili e alle prestazioni d'assicurazione

Mentre le esenzioni fiscali, le deduzioni personali o gli importi esenti da imposta differiscono notevolmente da Cantone a Cantone, il **coniuge superstite** o il **partner registrato superstite** è esonerato dall'imposta in tutti i Cantoni.

Gli **eredi diretti** sono esonerati dall'imposta nella maggior parte dei Cantoni, salvo nei Cantoni AI (deduzione di 300 000 fr.), VD (esenzione per i primi 250 000 fr., in seguito deduzione decrescente fino a 500 000 fr.) e NE (deduzione di 50 000 fr.). Nel Cantone LU, sulle eredità dei discendenti diretti possono prelevare un'imposta sulle successioni solo i Comuni (importo esente da imposta: 100 000 fr.).

Gli **ascendenti diretti** (a seconda del Cantone solo i genitori, la matrigna/il patrigno o i genitori adottivi) sono esonerati dall'imposta nei Cantoni GR, UR, NW, ZG, FR, SO, BL, AR, AG, TI, VS e GE. In tutti gli altri Cantoni essi sono tassati, anche se la maggior parte prevede deduzioni personali (importi esenti da imposta) che variano.

Nel Cantone GE l'esonero dall'imposta di successione e donazione non è ammessa se, in una delle ultime tre decisioni d'imposizione definitive precedenti il giorno del decesso, il defunto era tassato secondo il dispendio.

Le **tariffe** di queste imposte sono strutturate in maniera molto diversa tra un Cantone e l'altro. Tuttavia, nella maggior parte dei Cantoni sono identiche per le due imposte e sono pressoché tutte strutturate secondo il principio della progressione. L'onere fiscale tiene generalmente conto del grado di parentela e/o del valore della devoluzione. Nei Cantoni UR, NW, AR, AI e SG vengono utilizzate tariffe d'imposta lineari che dipendono dal grado di parentela.

Per quanto concerne le successioni, l'imposizione è allestita generalmente sulla base dell'**inventario successorio** che deve essere eretto al momento del decesso.

L'imposta sulle donazioni si fonda su una **dichiarazione** d'imposta che, nella maggior parte dei Cantoni, deve essere presentata dal beneficiario della donazione.

9.1.7 Imposta sulle vincite ai giochi in denaro, di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite

Le vincite ai giochi in denaro nonché ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite sono tassate in tutti i Cantoni. Sono escluse le vincite ai giochi in denaro nei casinò svizzeri (vedi cifra 8.1.2) e le vincite ai giochi di piccola estensione che sono esenti da imposta in tutti i Cantoni.

Nei Cantoni SZ, TI, VS e JU le vincite alle lotterie sono tassate separatamente dagli altri redditi secondo un'**aliquota** o **tariffa speciali**. Nei Cantoni BE e NE le vincite alle lotterie sono dichiarate contestualmente con gli altri redditi, ma imposte separatamente mediante una tariffa speciale.

In tutti gli altri Cantoni tali vincite soggiacciono, congiuntamente agli altri redditi del contribuente, all'**imposta ordinaria sul reddito**.

Tuttavia, i Cantoni tassano queste vincite solo a partire da un determinato importo.



9.1.8 Utili in capitale da sostanza mobiliare privata

Gli utili da sostanza privata conseguiti con l'**alienazione di sostanza mobiliare** (titoli, dipinti ecc.) sono **esentati** dall'IFD e dalle imposte cantonali.

9.1.9 Imposta sugli utili immobiliari

A livello federale, gli utili in capitale conseguiti con l'alienazione della **sostanza immobiliare privata** sono **esenti** da imposta. Soggiacciono all'IFD solo gli utili in capitale conseguiti con l'alienazione di immobili della sostanza commerciale (attivi di un lavoratore indipendente o di una persona giuridica) oppure provenienti dal commercio di immobili.

Per contro, tutti i Cantoni prelevano un'imposta sugli utili immobiliari conseguiti con l'alienazione di fondi del contribuente. In alcuni Cantoni questi utili da sostanza immobiliare sono sottoposti a un'**imposta speciale**, la cosiddetta «imposta sugli utili immobiliari», che viene prelevata sugli utili conseguiti sia da persone fisiche sia da persone giuridiche. Si tratta di un'imposta esclusiva, per cui gli utili soggiacciono esclusivamente a questa imposta e non sono dunque sottoposti a nessun altro aggravio (sistema monistico).

Negli altri Cantoni, soltanto gli utili da sostanza immobiliare conseguiti con l'alienazione di **sostanza privata** delle persone fisiche vengono assoggettati a questa imposta speciale. Per contro gli utili in capitale conseguiti con l'alienazione di immobili provenienti dalla **sostanza commerciale** (di una persona giuridica o di un lavoratore indipendente) oppure provenienti dal commercio di immobili (utili realizzati da un commerciante di immobili nell'esercizio della sua professione) soggiacciono di regola alla **normale imposta sul reddito** rispettivamente sull'**utile** e vengono cumulati al rimanente reddito o utile (sistema dualistico come per l'IFD).

Nella maggior parte dei casi l'imposta speciale viene riscossa esclusivamente dal Cantone. Nei Cantoni LU, OW, FR, BS, SH, GR e JU quest'imposta è riscossa sia dal Cantone sia dai Comuni. Nei Cantoni ZH e ZG essa viene riscossa soltanto dai Comuni in base alla regolamentazione sancita nella legislazione tributaria cantonale

Laddove l'imposta sugli utili immobiliari viene riscossa soltanto dal Cantone, i Comuni partecipano di regola in un modo o nell'altro al gettito dell'imposta cantonale.

9.1.10 Imposta immobiliare

Oltre alle imposte sulla sostanza e sul capitale, più della metà dei Cantoni preleva anche un'**imposta sulla proprietà fondiaria**.

Questa imposta immobiliare periodica (detta anche imposta fondiaria) è tassata e riscossa annualmente. Di regola viene notificata e calcolata in base al valore fiscale determinante alla fine del periodo fiscale. Essa è essenzialmente un'imposta comunale. Nei casi in cui è strutturata quale imposta cantonale, il Comune interessato partecipa di regola in misura cospicua al suo gettito.

Tutti i Comuni dei Cantoni SG, TI, VS e JU prelevano un'imposta comunale sugli immobili di proprietà di persone fisiche e giuridiche situati nel Cantone, mentre nei Cantoni BE, OW, FR, AI, GR e VD i Comuni possono, ma non devono, prelevare una simile imposta (imposta comunale «facoltativa»).

Nei Cantoni TG e GE l'imposta immobiliare è riscossa solo dal Cantone.

Oltre all'imposta comunale su tutti gli immobili, i Cantoni TI e VS prelevano un'imposta immobiliare cantonale sugli immobili di proprietà delle persone giuridiche.



Il Cantone VD prevede inoltre un'imposta supplementare cantonale e comunale facoltativa, ma solo su immobili che costituiscono un investimento in capitale per persone giuridiche. Sono invece esentati gli immobili – o parti di essi – che le persone giuridiche utilizzano a propri scopi commerciali o industriali.

Il Cantone NE riscuote soltanto un'imposta su immobili che costituiscono un investimento in capitale per persone fisiche e giuridiche, nonché su immobili di istituti di previdenza. L'imposta immobiliare è riscossa dal Cantone e da alcuni Comuni (imposta comunale «straordinaria»).

L'immobile è tassato nel luogo in cui è situato; il domicilio del contribuente non è rilevante.

Gli immobili non agricoli sono tassati generalmente sulla base del **valore venale**, mentre per quelli agricoli e forestali l'imposta è commisurata al **valore di reddito**. L'imposta immobiliare viene calcolata sul valore lordo dell'immobile, ossia senza tener conto dei debiti che lo gravano, che non possono quindi essere dedotti.

Nel Cantone NE, l'imposta immobiliare è calcolata sul valore catastale degli immobili che costituiscono un investimento in capitale. Non è ammesso dedurre i debiti.

L'imposta immobiliare è sempre **proporzionale**. L'aliquota d'imposta è espressa in per mille e varia tra lo **0,1** e il **3,0‰** del valore venale, di reddito o catastale.

I Cantoni LU, OW, NW, BS, SH, AR, TG e TI prelevano una cosiddetta **imposta minima** sugli immobili delle persone giuridiche qualora questa sia superiore alla somma dell'imposta sull'utile e sul capitale. I Cantoni OW e NW prevedono un'imposta analoga anche per gli immobili delle persone fisiche.

Il Cantone UR riscuote un'imposta minima analoga, ma solo su fondi di persone fisiche che pagano al Cantone meno di 300 fr. di imposte cantonali, comunali e di culto per anno fiscale.

I Cantoni ZH, SZ, GL, ZG, SO, BL e AG non prelevano **nessuna imposta immobiliare**.

9.1.11 Tassa sul trasferimento di proprietà

La tassa sul trasferimento di proprietà è un'**imposta su operazioni giuridiche** e grava tutti i **passaggi di proprietà dei beni immobili** (e dei diritti a essi connessi). Oggetto di questa tassa è quindi il trasferimento stesso della proprietà.

La tassa o l'emolumento sul trasferimento di proprietà sono prelevati in tutti i Cantoni e generalmente dal Cantone stesso. Nei Cantoni AR, SG e GR¹⁵ la tassa è una tassa comunale, mentre nei Cantoni FR, VD e VS può essere riscossa sia dal Cantone sia dai Comuni. Nel caso in cui la tassa è prelevata solo dal Cantone, i Comuni partecipano a volte al suo gettito.

I Cantoni ZH, UR, GL, ZG, SH AG e TI non prelevano una vera e propria tassa sul trasferimento di proprietà, bensì emolumenti per il passaggio di proprietà o per la registrazione della mutazione nel registro fondiario.

Questa tassa è calcolata in linea di principio sul prezzo d'acquisto. Salvo altri accordi, essa è dovuta dall'acquirente dell'immobile (persona fisica o giuridica). Nei Cantoni OW, BL e AR la tassa è generalmente pagata in parti uguali dall'acquirente e dal venditore.

L'aliquota è normalmente fissa (**imposta proporzionale**) e varia tra l'**1 %** e il **3,3 %** del prezzo d'acquisto.

¹⁵ La base legale è la legge cantonale sulle imposte comunali e di culto; i Comuni stabiliscono le aliquote (massimo 2 %).

9.1.12 Tassa cantonale sulle case da gioco

Tutti i Cantoni con un casinò in possesso di una **concessione B** hanno introdotto un'imposta sulle case da gioco, prelevata sul prodotto lordo dei giochi, che non può tuttavia superare il 40 % della tassa complessiva sulle case da gioco spettante alla Confederazione (vedi *cifra 8.1.2*).

I Cantoni che hanno ottenuto una concessione B sono BE, SZ, FR, SH, SG, GR, TI, VS, NE, GE e JU.

I Cantoni non possono prelevare imposte dai casinò in possesso di una concessione A (Gran casinò).

9.1.13 Tassa professionale

I **Comuni del Cantone GE** sono autorizzati a prelevare una tassa professionale (taxe professionnelles communale) presso le persone fisiche e giuridiche che sul loro territorio esercitano un'attività lucrativa indipendente, gestiscono un'azienda commerciale, artigianale o industriale o posseggono uno stabilimento d'impresa o una filiale.

Le aziende agricole non sono assoggettate a questa tassa per il settore d'attività che non ha carattere industriale o economico.

La tassa è calcolata sulla base di coefficienti applicabili alla cifra d'affari annua, ai canoni di locazione annui dei locali commerciali e al numero di persone occupate nell'impresa.

9.2 Imposte sul possesso e sulla spesa

9.2.1 Imposta di circolazione



Per poter circolare, tutti i veicoli a motore e i rimorchi che si trovano in Svizzera devono essere immatricolati. L'ammissione alla circolazione dei veicoli a motore e il rilascio dei **titoli d'immatricolazione** (licenza di circolazione) e delle **targhe di controllo** intestate al detentore del veicolo sono di competenza dei Cantoni, generalmente dell'ufficio della circolazione del Cantone di domicilio del detentore.

L'imposta di circolazione per i Cantoni OW e NW è riscossa dal Servizio della sicurezza stradale di Obvaldo e Nidvaldo.

I veicoli a motore e rimorchi omologati soggiacciono a un'imposta di circolazione che viene riscossa annualmente in tutti i Cantoni. I veicoli immatricolati a nome della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni e delle loro sottosezioni nonché a nome delle rappresentanze diplomatiche di Stati esteri sono esonerati dal pagamento dell'imposta.

È tenuto a pagare l'imposta il detentore del veicolo a nome del quale sono rilasciate la licenza di circolazione e le targhe di controllo. A differenza di alcuni Stati vicini, in Svizzera le targhe di controllo del veicolo sono abbinata al suo detentore fintanto che egli rimane nello stesso Cantone. In caso di cambiamento di detentore del veicolo, le targhe non seguono quindi il veicolo.

L'ammontare dell'imposta dipende dal genere di veicolo. I criteri di calcolo si fondano sempre su caratteristiche tecniche (a seconda del Cantone, ad es. numero di cavalli fiscali, chilowatt, cilindrata, carico utile, peso totale o a vuoto, impatto ambientale). All'interno della stessa categoria, l'onere fiscale varia considerevolmente da un Cantone all'altro.

Determinate categorie di veicoli o modalità di propulsione sono spesso esonerate dall'imposta (ad es. veicoli elettrici o ibridi) o beneficiano di riduzioni fiscali (ad es. veicoli delle categorie di consumo A e B secondo l'etichetta energetica della Confederazione o l'emissione di CO₂).

Per ragioni di completezza occorre pure menzionare che i Cantoni prevedono anche un'imposta sulle imbarcazioni (battelli a motore, battelli a vela e navi da carico). Queste imbarcazioni devono essere immatricolate presso l'ufficio cantonale della navigazione.

9.2.2 Imposta sui cani

Quasi tutti i Cantoni e/o Comuni prelevano ogni anno un'imposta sui cani che può variare a seconda della taglia o del peso del cane.

All'interno dello stesso Cantone l'ammontare dell'imposta può talvolta variare da Comune a Comune.

In determinati casi (cani guida per ciechi, cani da salvataggio ecc.) sono previsti sgravi o esoneri fiscali. Molti Comuni prevedono anche una riduzione per i cani da guardia nelle fattorie.



9.2.3 Imposta sugli spettacoli

Si tratta di un'imposta sugli spettacoli pubblici a titolo oneroso. In taluni casi essa è concepita come **imposta sul biglietto** (di regola 10% del prezzo d'entrata o delle entrate lorde) e in altri casi viene riscossa sotto forma di **tassa forfettaria**.

Questa tassa è prelevata nei Cantoni FR, AR, TI (solamente per gli spettacoli cinematografici) e NE. Nei Cantoni LU, SO e VD l'imposta sugli spettacoli è un'imposta comunale facoltativa.

9.2.4 Imposta di bollo cantonale e tasse d'iscrizione

Oltre alle tasse di bollo federali (vedi cifra 8.2.3), nei Cantoni TI, VD, VS e GE sono riscosse anche imposte di bollo cantonali e tasse d'iscrizione. Oggetto di queste imposte sono documenti rilasciati da autorità giudiziarie o amministrative a privati (sentenze, documenti di legittimazione, estratti da registri ecc.), atti o allegati (atti processuali, istanze, ricorsi ecc.) inoltrati da privati alle summenzionate autorità nonché documenti relativi a negozi giuridici di ogni genere (contratti, testamenti, ricevute ecc.).

Nel Cantone VD solo i contratti di pegno immobiliare sottostanno all'imposta di bollo.


Il Cantone VS preleva inoltre l'imposta di bollo sulle carte da gioco.

Il Cantone GE riscuote tasse d'iscrizione che sono simili all'imposta di bollo. Esse sono prelevate sull'iscrizione obbligatoria o facoltativa di documenti pubblici e privati in un registro ufficiale. Queste tasse rivestono natura di imposta. L'imposta di bollo è stata abolita al 1° gennaio 2019.

In virtù dell'articolo 134 Cost. non possono essere gravati da imposte di bollo o da tasse d'iscrizione cantonali o comunali i documenti che la legislazione federale assoggetta alla tassa di bollo federale o che dichiara esenti dalla stessa secondo l'art. 132 cap. 1 Cost.

9.2.5 Tassa su lotterie e manifestazioni analoghe

Nella maggior parte dei Cantoni l'organizzazione di lotterie, tombole ecc. pubbliche e non organizzate a titolo professionale è soggetta a tasse, prelevate il più delle volte dal Cantone e in casi rari dai Comuni. Alle volte i Comuni partecipano ai proventi delle tasse riscosse dal Cantone.



Tuttavia, questa tassa è perlopiù concepita come **emolumento per l'autorizzazione**; solo in pochi Cantoni riveste carattere fiscale.

I singoli Cantoni disciplinano in modo molto differente le manifestazioni da assoggettate alla tassa o all'emolumento. Lo stesso dicasi per il loro importo. In generale la tassa dipende dal valore del biglietto o della cartella (applicando un'aliquota fissa, decrescente o progressiva) oppure da altri criteri (come ad es. le dimensioni della sala in cui si tiene la manifestazione).

I Cantoni ZH, BS, SH, TG e NE non prevedono questo genere di imposte o di tasse.

9.3 Altri tributi

9.3.1 Tassa di soggiorno e per le strutture di alloggio

La maggior parte dei Cantoni preleva una tassa di soggiorno e/o una tassa per le strutture di alloggio. Soltanto i Cantoni ZH e TG non le prevedono. Nei Cantoni SO, GR, AG (soltanto per i Comuni con stabilimenti di cura) e VD la legge concede ai Comuni il diritto di riscuotere tali tasse, ma non ne prevede l'obbligo.

La riscossione avviene di regola tramite l'ente locale del turismo, a volte tramite il Comune.

9.3.2 Tassa per la promozione del turismo

I Cantoni AI e GE riscuotono una cosiddetta tassa per la promozione del turismo dalle imprese che esercitano un'attività economica o commerciale e che beneficiano degli effetti diretti o indiretti del turismo.

Essa è determinata in base ai vantaggi e alla creazione di valore aggiunto che i contribuenti traggono dal turismo. I proventi di questa tassa sono destinati allo sviluppo e alla promozione del turismo.

Anche i Comuni dei Cantoni di BE, LU, GL, FR, GR, TI, VD e VS hanno la possibilità di riscuotere questa tassa o una tassa con requisiti simili.

9.3.3 Tassa di esenzione dal servizio pompieri

La maggior parte dei Cantoni prevedono una tassa di esenzione dal servizio nel corpo pompieri, che può essere riscossa dal Cantone o dal Comune. È riscossa principalmente presso persone che hanno l'obbligo di prestare servizio come pompieri ma non lo adempiono.

I Cantoni ZH, BS, TI, VD e GE non prevedono una simile tassa.

9.3.4 Canoni per i diritti d'acqua

Questa tassa è prelevata presso le centrali idroelettriche per l'utilizzo della forza idraulica a partire da una certa potenza lorda.

I Cantoni ZH, FR, BS, BL, SH, TG e TI non prevedono tale tassa.

Da questo tributo occorre distinguere l'emolumento per l'acqua che è riscosso in virtù della facoltà di disporre di acqua (sovranità sulle acque) e che rappresenta un indennizzo per il consumo d'acqua.

Appendice

I Onere fiscale

Considerando la diversità delle leggi tributarie cantonali, l'onere fiscale può variare da un Cantone all'altro o addirittura tra i Comuni di uno stesso Cantone.

Per calcolare l'onere fiscale, è utile il «Calcolatore d'imposta» dell'AFC: www.estv.admin.ch → L'AFC → Statistiche fiscali → Calcolatrice fiscale Svizzera.

Questo strumento online consente di calcolare per tutti i Comuni e per l'ultima legislatura l'onere fiscale che grava sul reddito, la sostanza, le successioni e le prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza. Permette inoltre di effettuare calcoli comparativi tra i Comuni e di determinare eventuali ripercussioni fiscali in vista di cambiamenti della situazione personale (matrimonio, aumento dello stipendio ecc.).

Sulla stessa pagina, optando per la prestazione «Statistiche dell'onere fiscale» si possono generare in modo interattivo diversi modelli di calcolo che illustrano l'onere fiscale in forma tabellare per più anni fiscali o graficamente per tutta la Svizzera. L'opzione «Scaricare i dati di base» permette invece di visualizzare dati fiscali di periodi passati (deduzioni, tariffe e aliquote d'imposta) che possono essere ad esempio scaricati per scopi di studio.



II Sgravi fiscali per coniugi

Dato che la tariffa dell'imposta sul reddito è strutturata in modo progressivo, il principio dell'imposizione della famiglia può comportare aumenti ingiustificati dell'onere fiscale. Allo scopo di evitare che le coppie coniugate siano sfavorite rispetto ai concubini, la Confederazione e i Cantoni hanno introdotto – oltre a eventuali deduzioni individuali – determinate agevolazioni a favore delle coppie coniugate:

Tariffe speciali per persone sole, coniugi e famiglie, previste dall'IFD.

Doppia tariffa: oltre alla tariffa per le persone sole, vi è anche una tariffa che sgrava i coniugi, prevista nei Cantoni ZH, BE, LU, ZG¹⁶, BS¹⁷, AR, TI e JU.

Procedimento di *splitting*: i Cantoni SZ, NW, GL, FR, SO, BL, SH, AI, SG, GR, AG, TG, NE e GE applicano uno *splitting* totale o parziale, vale a dire che l'imposizione del reddito complessivo dei coniugi avviene all'aliquota che sarebbe applicabile al:

- 50 % del reddito complessivo (*splitting* totale, previsto nei Cantoni FR, BL, AI, SG, AG, TG e GE);
- 52 % del reddito complessivo (divisore 1,92; NE);
- 52,63 % del reddito complessivo (divisore 1,9; SZ, SO, SH e GR);
- 54,05 % del reddito complessivo (divisore 1,85; NW);
- 62,5 % del reddito complessivo (divisore 1,6; GL).

Un reddito imponibile complessivo di 100 000 fr. è quindi tassato nei Cantoni FR, BL, AI, SG, AG, TG e GE all'aliquota applicabile a 50 000 fr., NE prevede l'aliquota applicabile a 52 000 fr., SZ, SO, SH e GR l'aliquota applicabile a 52 630 fr., NW l'aliquota applicabile a 54 050 fr., l'aliquota applicabile a 62 500 fr.

Imposizione secondo le unità di consumo: per determinare l'aliquota applicabile, il reddito complessivo viene diviso per un fattore che varia a seconda del numero di persone che appartengono al nucleo familiare. Questo sistema viene applicato solo dal Cantone VD.

Per le famiglie con figli l'IFD prevede un ulteriore sgravio mediante la tariffa per genitori (deduzione di 255 fr. dall'ammontare dell'imposta a complemento della deduzione per figli) e una deduzione per la cura dei figli da parte di terzi per un importo massimo di 25 000 fr.

Cos'è lo «*splitting*»?

Nel procedimento di *splitting* i redditi dei coniugi vengono cumulati. Per la determinazione dell'aliquota d'imposta, tale reddito complessivo viene però diviso per un determinato fattore (pari a 2 in caso di *splitting* totale e da 1,1 a 1,9 in caso di *splitting* parziale). Il reddito complessivo dei coniugi viene pertanto tassato all'aliquota così calcolata, che in genere risulta sostanzialmente più bassa.

¹⁶ La tariffa applicata ai coniugi corrisponde praticamente a uno *splitting* totale.

¹⁷ Vedi nota 16.



Esempio: per coniugi con due figli il divisore corrisponde a 2,8 ($1 \times 1,8$ per i coniugi + $2 \times 0,5$ per i figli).

Supponendo un reddito imponibile complessivo di 100 000 fr., lo si divide quindi per 2,8. Il risultato (35 700 fr.) rappresenta la base per il calcolo dell'aliquota d'imposta, che verrà tuttavia applicata al reddito di 100 000 fr.

Il quoziente ammonta a:

- 1,0 per celibi, separati, divorziati e vedovi;
- 1,8 per coniugi non separati (corrisponde allo *splitting* per le coppie sposate senza figli);
- 1,3 per celibi, separati, divorziati e vedovi che hanno figli minorenni che vivono nella loro economia domestica e assolvono un tirocinio o studiano e ai quali i contribuenti provvedono interamente. Le persone che vivono in regime di concubinato non possono applicare il quoziente 1,3;
- 0,5 per ogni figlio minorenni o che assolve un tirocinio o studia, al quale il contribuente provvede interamente.

Tuttavia, per ridurre l'impatto di questo sistema sui redditi elevati, il Cantone VD ha introdotto una disposizione che prevede un limite massimo per la riduzione del reddito determinante.

Un'ulteriore deduzione a favore delle famiglie è concessa ai coniugi che vivono in comunione domestica. È pure concessa una deduzione supplementare per ogni figlio a carico per il quale i coniugi o i genitori beneficiano di una quota del quoziente familiare dello 0,5.

Alcuni Cantoni adottano **un altro sistema**:

- UR: tassa ad aliquota fissa (per causa della *Flat Rate Tax*) che definisce le deduzioni sociali su base tariffaria;
- OW: deduzione in percento applicata al reddito netto;
- VS: sconto d'imposta.

Tutti questi strumenti hanno l'obiettivo di «spezzare» la progressività delle tariffe fiscali e allineare in tal modo il carico fiscale dei coniugi a quello dei concubini.

III Materiale didattico in materia fiscale

Oltre al presente opuscolo, il Gruppo Documentazione Fiscale dell'AFC ha elaborato altro materiale didattico (in tedesco, francese e – in parte – in italiano e inglese).

- Il sito www.imposte-easy.ch permette ai giovani di avvicinarsi in modo autonomo al tema delle imposte e di scoprire le nozioni più importanti in materia. Tramite dei quiz possono testare le conoscenze così apprese e infine compilare, in maniera ludica, la dichiarazione d'imposta scegliendo tra 5 diversi profili.
- La «**Guida per il futuro contribuente**» offre al lettore una panoramica degli aspetti legati all'imposizione del reddito e della sostanza delle persone fisiche, utilizzando un linguaggio semplice e alleggerendo il testo con numerose illustrazioni e caricature. L'opuscolo approfondisce inoltre particolari situazioni di natura fiscale con cui spesso si confrontano i giovani e i nuovi contribuenti. La Guida è concepita in primo luogo quale strumento didattico per le scuole, ma può essere di grande utilità per tutti i contribuenti.
- La raccolta «**Informazioni fiscali**»
- offre informazioni dettagliate su diversi temi legati al sistema fiscale svizzero (disponibile solo in francese e tedesco).

La «Guida per il futuro contribuente», «Il sistema fiscale svizzero» e la raccolta «Informazioni fiscali» possono essere consultati sul sito Internet dell'AFC:

- www.estv.admin.ch → L'AFC → Sistema fiscale svizzero
- Inoltre, su questa stessa pagina un link rimanda alla piattaforma www.imposte-easy.ch.

I due opuscoli possono anche essere ordinati in forma cartacea presso:

- Amministrazione federale delle contribuzioni
Divisione principale Politica fiscale
Gruppo Documentazione Fiscale
Eigerstrasse 65
3003 Berna
E-Mail : ist@estv.admin.ch
- oppure all'indirizzo:
www.estv.admin.ch → L'AFC → Sistema fiscale svizzero / Guida per il futuro contribuente → Ordinare la pubblicazione

IV Indirizzi delle amministrazioni delle contribuzioni

Relazioni in materia fiscale: L'AFCoffre unserviziogratiutodiconferenze destinatoallesculemedieeprofessionali. I docenti interessati possono iscrivere le loro classi tramite il sito www.estv.admin.ch → L'AFC → Sistema fiscale svizzero → Servizio di conferenze per classi scolastiche. Inoltre possono rivolgersi alle amministrazioni cantonali e comunali delle contribuzioni per ottenere informazioni e documentazione in materia..

Materiale: Per l'insegnamento o la formazione continua, le amministrazioni delle contribuzioni mettono gratuitamente a disposizione istruzioni e moduli fiscali.

AFC	Indirizzo:	Amministrazione federale delle contribuzioni Eigerstrasse 65, 3003 Berna
	Telefono:	058 462 71 06
	E-mail:	ist@estv.admin.ch
	Internet:	www.estv.admin.ch

Appenzello Esterno	Indirizzo:	Kantonale Steuerverwaltung Gutenberg-Zentrum, 9102 Herisau 2
	Telefono:	071 353 62 90
	E-mail:	steuerverwaltung@ar.ch
	Internet:	www.ar.ch

Appenzello Interno	Indirizzo:	Kantonale Steuerverwaltung Marktgasse 2, 9050 Appenzell
	Telefono:	071 788 94 01
	Fax:	071 788 94 19
	E-mail:	steuern@ai.ch
	Internet:	www.ai.ch

Argovia	Indirizzo:	Kantonales Steueramt Tellstrasse 67, Postfach 2531, 5001 Aarau
	Telefono:	062 835 25 30
	Fax:	062 835 25 39
	E-mail:	steueramt@ag.ch
	Internet:	www.ag.ch

Basilea Campagna	Indirizzo:	Kantonale Steuerverwaltung Rheinstr. 33, 4410 Liestal
	Telefono:	061 552 51 20 061 552 69 94
	E-mail:	steuerverwaltung@bl.ch
	Internet:	www.steuern.bl.ch

Basilea Città	Indirizzo:	Steuerverwaltung des Kantons Basel-Stadt Fischmarkt 10, Postfach, 4001 Basel
	Telefono:	061 267 46 46
	E-mail:	steuerverwaltung@bs.ch / steuerbezug@bs.ch
	Internet:	www.steuerverwaltung.bs.ch

Berna	Indirizzo:	Steuerverwaltung des Kantons Bern Brünnenstrasse 66, 3018 Bern
	Indirizzo postale:	Postfach 8334, 3001 Bern
	Telefono:	031 633 60 01
	Fax:	031 633 60 60
	E-mail:	info.sv@fin.be.ch
	Internet:	www.be.ch
Friburgo	Indirizzo:	Kantonale Steuerverwaltung Rue Joseph-Piller 13, 1701 Freiburg
	Telefono:	026 305 33 00
	E-mail:	SCC@fr.ch
	Internet:	www.fr.ch
Ginevra	Indirizzo:	Administration fiscale cantonale Rue du Stand 26, Case postale 3937, 1211 Genève 3
	Telefono:	022 327 70 00
	Fax:	022 546 97 35
	E-mail:	(contatto via sito Internet)
	Internet:	www.geneve.ch
Giura	Indirizzo:	Service cantonal des contributions Rue de la Justice 2, 2800 Delémont
	Telefono:	032 420 55 30
	Fax:	032 420 55 31
	E-mail:	secr.ctr@jura.ch
	Internet:	www.jura.ch
Glarona	Indirizzo:	Kantonale Steuerverwaltung Hauptstrasse 11, 8750 Glarus
	Telefono:	055 646 61 50
	E-mail:	steuerverwaltung@gl.ch
	Internet:	www.gl.ch
Grigioni	Indirizzo:	Kantonale Steuerverwaltung Steinbruchstrasse 18/20, 7001 Chur
	Telefono:	081 257 21 21
	Fax:	081 257 21 55
	E-mail:	info@stv.gr.ch
	Internet:	www.stv.gr.ch
Lucerna	Indirizzo:	Dienststelle Steuern des Kantons Luzern Buobenmatt 1, 6002 Luzern
	Telefono:	041 228 56 56
	E-mail:	dst@lu.ch
	Internet:	steuern@lu.ch
Neuchâtel	Indirizzo:	Service cantonal des contributions Rue du Docteur-Coullery 5, Case postale 69, 2301 La Chaux-de-Fonds
	Telefono:	032 889 77 77
	E-mail:	servicecontributions@ne.ch
	Internet:	www.ne.ch
Nidvaldo	Indirizzo:	Kantonales Steueramt, Bahnhofplatz 3, Postfach 1241, 6371 Stans
	Telefono:	041 618 71 27
	E-mail:	steueramt@nw.ch
	Internet:	www.nidwalden.ch

Obvaldo	Indirizzo:	Kantonale Steuerverwaltung St. Antonistrasse 4, 6060 Sarnen
	Telefono:	041 666 62 94
	E-mail:	steuerverwaltung@ow.ch
	Internet:	www.obwalden.ch
San Gallo	Indirizzo:	Kantonales Steueramt Davidstr. 41, 9001 St. Gallen
	Telefono:	058 229 41 21
	Fax:	058 229 41 02
	E-mail:	ksta.dienste@sg.ch
	Internet:	www.steuern.sg.ch
Sciaffusa	Indirizzo:	Kantonale Steuerverwaltung J. J. Wepfer-Strasse 6, 8200 Schaffhausen
	Telefono:	052 632 79 59
	Fax:	052 632 72 98
	E-mail:	sekretariat.stv@sh.ch
	Internet:	www.sh.ch
Soletta	Indirizzo:	Steueramt des Kantons Solothurn Werkhofstrasse 29 c, 4509 Solothurn
	Telefono:	032 627 87 87
	E-mail:	steueramt.so@fd.so.ch
	Internet:	www.steueramt.so.ch
Svitto	Indirizzo:	Kantonale Steuerverwaltung Bahnhofstrasse 15, Postfach 1232, 6431 Schwyz
	Telefono:	041 819 23 45
	Fax:	041 819 23 49
	E-mail:	stv@sz.ch
	Internet:	www.sz.ch
Ticino	Indirizzo:	Divisione delle contribuzioni Vicolo Sottocorte, 6501 Bellinzona
	Telefono:	091 814 39 58
	Fax:	091 814 44 88
	E-mail:	dfc-dc@ti.ch
	Internet:	www.ti.ch
Turgovia	Indirizzo:	Kantonale Steuerverwaltung Schlossmühlestrasse 9, 8510 Frauenfeld
	Telefono:	058 345 30 30
	Fax:	058 345 30 31
	E-mail:	info.sv@tg.ch
	Internet:	www.steuerverwaltung.tg.ch
Uri	Indirizzo:	Amt für Steuern Tellsgasse 1, Postfach, 6460 Altdorf
	Telefono:	041 875 21 17
	E-mail:	steueramt@ur.ch
	Internet:	www.ur.ch
Vallese	Indirizzo:	Service cantonal des contributions Avenue de la Gare 35, 1951 Sion
	Telefono:	027 606 24 50 (francese) 027 606 24 51 (tedesco)
	E-mail:	scc@admin.vs.ch
	Internet:	www.vs.ch

Vaud	Indirizzo:	Administration cantonale des impôts Route de Berne 46, 1014 Lausanne
	Telefono:	021 316 21 21
	E-mail:	info.aci@vd.ch
	Internet:	www.vd.ch/impots
<hr/>		
Zugo	Indirizzo:	Kantonale Steuerverwaltung Postfach 160, 6301 Zug
	Telefono:	041 728 26 11
	E-mail:	(contatto via sito Internet)
	Internet:	www.zg.ch
<hr/>		
Zurigo	Indirizzo:	Kantonales Steueramt Bändliweg 21, Postfach, 8090 Zürich
	Telefono:	043 259 40 50
	E-mail:	(contatto via sito Internet)
	Internet:	www.steuernamt.zh.ch
